SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Ministero della salute

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dorell Karin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(10A03063)*

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Paroli Leonardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(10A03064)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Buricea Viorel Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03065)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Felker Raul Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03066)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Iagar Cristian Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03067)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Minia Lacramioara Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03068)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tocana Gina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03069)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Diaconu Sorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03070)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andronie Andreea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03071)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Legrade Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03072)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gradinaru Liliana Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03073)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iacob Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03074)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandi Daniela Sabina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03075)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Starluciuc Rebeca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03076)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jauca Doina Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03077)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Baesu Diana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03078)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dan Sorina Denisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03079)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihailescu Laura Romina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03080)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Toader Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03081)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudor Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03082)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Scaiceanu Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03083)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anita Ramona Madalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03084)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Guta Marinela Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03085)*

DECRETO 22 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ezzar Fathia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03086)*

DECRETO 22 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nasri Nadia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03087)*

DECRETO 22 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nasri Hadda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03088)*

DECRETO 22 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreeva Mariyana Petrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A03089)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gheorghiasa Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(0A03103)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Dan Istvan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03090)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Palosi Katalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03091)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Mihai Sergiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03092)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Popovici Cornel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03093)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Coc Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03094)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moisa Lenuta Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03095)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Banariu Laurenta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03096)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Farcas Marioara Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03097)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Galatan Seserman Maria Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03098)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sava Orita Iulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03099)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mosneanu Hogea Mariana Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03100)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalache Oana Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03101)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Helciug Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03102)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iuga Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03104)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ulinici Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03105)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marian Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03106)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Staver Ala, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03107)*

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghinda Aliona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03108)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Campos Sperandio Thais Fernanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03109)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sobral Generoso Suzzane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03110)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Raimann Angela Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03111)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andretta Moreira Carla Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03112)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandes Breder Garcia Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03113)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Abreu Goulart Aline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03114)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Silva Pinheiro Jessyca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03115)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carneiro Lucas Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03116)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodrigues Silva Erika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03117)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ribeiro Braga Isabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03118)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Araujo Medeiros Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03119)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Arcanjo Moura Zelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03120)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cruz Grangeiro Sara Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03121)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Topliceanu Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03122)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bratu Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03123)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigore Maria Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03124)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cesar Silva Marcia Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03125)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thottunkal Esthappan Darwin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03127)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lukose Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03128)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Bindu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03129)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra John Babitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03130)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lassoued Fatma Ezzohra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03131)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Marinova Pavlova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03132)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Slavova Daniela Ilkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03133)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Piotrowicz Aneta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03134)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sawulska Beata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03135)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Padinjarethaiparambil Tomy Dittimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03137)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cruz Grangeiro Sara Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03139)*

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Micu Alina Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03138)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Modifica relativa al decreto di riconoscimento al sig. Chteoui Imed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03126)*

DECRETO 24 febbraio 2010.

Modifica relativa al decreto di riconoscimento alla sig.ra Akhter Sharmin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(10A03136)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2010, n. **58**.

Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legislativo:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;

b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;

d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;

f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonché alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;

g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal

fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all'esportazione.

3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;

c) fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;

g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;

h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate dalla direttiva 98/48/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria;

l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi l'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3;

m) QEN - quantità equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.

Art. 3.

Classificazione

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 6.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

a) fuochi d'artificio:

1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b) articoli pirotecnici teatrali:

1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;

2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c) altri articoli pirotecnici:

1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Art. 4.

Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, n. 4), lettera *b)*, n. 2), e lettera *c)*, n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell'interno, da

adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.

Art. 5.

Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;

c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;

d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.

5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.

Art. 6.

Marcatura CE

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato II.

3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono:

a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell'allegato II, modulo *B)*, nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli *C)*, *D)* e *E)* dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli *C)*, *D)*, *E)* ed *H)* dell'allegato II;

b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato II, modulo *G)*.

4. È fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 7.

Organismi notificati

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, di seguito denominati: «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun or-

ganismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli *B)*, *C)*, *D)*, *E)* ed *F)*. La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

Art. 8.

Vigilanza sugli organismi notificati

1. Il Ministero dell'interno si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull'attività degli organismi notificati.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.»;

b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni».

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto adottato in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.

4. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 9.

Caratteristiche della marcatura CE

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.

2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.

3. È vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

5. Il fabbricante oppure, se questi non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore, deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato II.

6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.

Art. 10.

Adempimenti procedurali

1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all'allegato II, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 11.

Etichettatura degli articoli pirotecnici

1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Sull'artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall'organismo notificato, nonché degli estremi della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore o il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, ha validamente depositato presso il Ministero dell'interno copia della certificazione «CE del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 2.

3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici è apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonché la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo.

Art. 12.

Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.

2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3. Agli utilizzatori professionali è fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato al decreto del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 2002.

4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 è anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente indicato la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.

Art. 13.

Identificazione univoca e sistema informatico di raccolta dati

1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono alla identificazione univoca ove possibile dei singoli articoli pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare.

2. Il fabbricante, l'importatore ed il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione delle procedure previste dal Ministero dell'interno di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli elementi caratteristici e le modalità dell'identificazione univoca di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati di cui al comma 2, nonché la tenuta del registro di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni di articoli pirotecnici.

Art. 14.

Sorveglianza del mercato

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno controlla che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza sul mercato mediante misure tese a:

a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;

b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli articoli che pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.

Art. 15.

Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 14 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità, di cui all'articolo 16, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, relative alle fabbriche, ai depositi, al trasporto, agli esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui agli articoli 102, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il Ministero dell'interno provvede alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici secondo i criteri stabiliti dalla Comunità europea. Tale raccolta rimane a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Art. 16.

Interventi d'urgenza e misure preventive

1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni per prevenire la produzione, detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

2. Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, disporre, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino, comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità o per l'ambiente.

Art. 17.

Disciplina sanzionatoria

1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. — 1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.

5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:

a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;

c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;

d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN -- peso netto della massa attiva pirotecnica.

9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.

11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno può, altresì, anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973, ai fini della sicurezza dei depositi.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli articoli pirotecnici.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.

7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classi-

ficati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici per i veicoli continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonché i provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 6, comma 1)

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.

3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:

a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate), nonché dimensioni;

b) stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;

c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;

d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;

e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua, qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall'acqua;

f) resistenza alle temperature basse e alte, qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;

g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari;

h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua italiana;

i) la capacità dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;

l) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.

4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere:

a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo;

b) esplosivi militari.

5) I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti.

A. Fuochi d'artificio

1) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'art. 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull'etichetta:

a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii) la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

iiii) i petardini da ballo della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d'argento;

b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2) I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.

3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

4) I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria ematica e imprevedibile.

5) I fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B. Altri articoli pirotecnici

1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.

2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

3) L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

4) Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C. Dispositivi d'accensione

1) I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.

2) I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

3) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

4) La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all'articolo.

6) Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo.

7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 6, comma 2)

PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

B: Esame CE del tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda comprende:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica quale descritta del punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione (di seguito «tipo»). L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di verificare la conformità dell'articolo alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò è pertinente ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui ciò è pertinente per la valutazione:

a) una descrizione generale del tipo;

b) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

c) le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento dell'articolo;

d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto laddove non si siano applicate le norme armonizzate;

e) i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;

f) le relazioni sulle prove.

4. L'organismo notificato:

a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme armonizzate, nonché i componenti che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate;

b) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

c) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate;

d) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove necessarie.

5. Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni del presente decreto l'organismo notificato deve rilasciare al richiedente un attestato di certificazione CE. L'attestato deve riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante, il risultato dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica e copia di tale elenco è conservata dall'organismo notificato.

L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un attestato di certificazione CE deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente deve informare l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di certificazione CE di tutte le modifiche all'articolo approvato, le quali devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'impiego prescritte dell'articolo. Questa nuova approvazione dev'essere rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di certificazione CE.

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di certificazione CE o dei loro complementi.

Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

C: Conformità al tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.

3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sull'articolo a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato degli articoli finiti, prelevato in loco dall'organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate indicate nella norma armonizzata applicabile o prove equivalenti per controllare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti del presente decreto. Nel caso in cui uno o più campioni degli articoli esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato adotta provvedimenti appropriati.

Sotto la responsabilità dell'organismo notificato il fabbricante appone il numero d'identificazione dell'organismo durante il processo di fabbricazione.

D: Garanzia della qualità di produzione

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ciascun articolo e redigere una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nel punto 3. Egli è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda contiene:

a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di certificazione CE.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità degli articoli pirotecnici;

b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;

d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità degli articoli pirotecnici e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di verifica deve comprendere una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera *b)*;

b) gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, quarto comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.

E: Garanzia di qualità del prodotto

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata da un numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove degli articoli pirotecnici finiti come indicato nel punto 3. Egli è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di verifica del sistema di qualità degli articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici completati;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione CE.

3.2. In base al sistema di qualità, ogni articolo pirotecnico dev'essere esaminato e prove appropriate, come stabilito nella norma o nelle norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti fissati del presente decreto.

Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

c) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;

d) dei registri riguardanti la qualità, come relazioni ispettive e dati sulle prove, e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

3.3. L'organismo notificato verifica il sistema di qualità per determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di verifica deve comprendere una visita degli impianti del fabbricante.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che inténde apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) la documentazione tecnica;

c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera *b)*;

b) la documentazione relativa alle modifiche di cui al punto 3 .4, secondo comma;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.

G: Verifica dell'esemplare unico

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui è stato rilasciato l'attestato di cui alla lettera B è conforme ai requisiti pertinenti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura CE sull'articolo e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e procede alle opportune prove in conformità della norma armonizzata o delle norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, per verificarne la conformità dell'articolo ai pertinenti requisiti del presente decreto.

L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione sull'articolo pirotecnico approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità dell'articolo ai requisiti del presente decreto e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico.

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della verifica:

a) una descrizione generale del tipo;

b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti;

c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento dell'articolo pirotecnico;

d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, qualora non siano state applicate le norme armonizzate;

e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami effettuati;

f) le relazioni sulle prove effettuate.

H: Garanzia totale di qualità

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli in questione rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE è accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell'articolo ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;

b) delle specifiche tecniche di produzione, comprese le norme applicabili e, qualora le norme armonizzate non siano state applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali del presente decreto;

c) delle tecniche di controllo e verifica dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per sviluppare prodotti rientranti nella categoria di prodotti in questione;

d) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici applicati;

e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;

f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso deve presumere la conformità a tali requisiti per i sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate.

Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella verifica della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza CE è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;

c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera *b)*;

b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

ALLEGATO III

(di cui all'articolo 7, comma 2)

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO CONCERNE GLI ORGANISMI RESPONSABILI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ.

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore né l'importatore degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.

4. Il personale preposto ai controlli possiede:

a) una buona formazione tecnica e professionale;

b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che effettua e una sufficiente pratica di queste prove;

c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni e relazioni necessari per comprovare che le prove sono state effettuate.

5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni addetto non è in funzione del numero delle prove effettuate né dei risultati delle prove.

6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che le prove non siano effettuate direttamente dallo Stato membro.

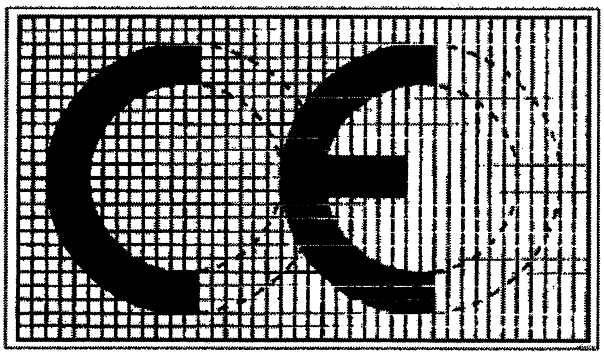
7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti.

ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 9, comma 1)

MARCATURA DI CONFORMITÀ

La marcatura di conformità CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:



Se la marcatura è ridotta o ingrandita vanno rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.

———

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2007/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.

— Gli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009 S.O. n. 110/L, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui

le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 29 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici).* — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;

c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;

d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei princìpi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera *g)*, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.».

— Il decreto legislativo 2 gennaio 1977, n. 7 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1997, n. 22.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149.

— La direttiva 2003/105/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7. Entrata in vigore il 2 febbraio 2004.

— La direttiva 2002/75/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 settembre 2002, n. L 254. Entrata in vigore il 23 settembre 2002.

— Il regolamento (CE) 1272/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.

— Il regolamento (CE) 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il regolamento (CE) 1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1999, n. 263, S.O.

— La direttiva 2009/48/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170.

— Per il decreto legislativo 2 gennaio 1977, n. 7 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2010, n. 33.

— L'art. 53 del testo unico del regio decreto n. 773/1931 così recita:

«Art. 53 *(art. 52 testo unico 1926).* — È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano

stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, nonché oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilità, oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— La direttiva n. 98/48/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217.

Note all'art. 4:

— L'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così recita:

«Art. 101. — Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000».

— L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302 così recita:

«Art. 27 *(Licenza per il mestiere del fochino)*. — Le operazioni di:

a) disgelamento delle dinamiti;

b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;

c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;

d) eliminazione delle cariche inesplose;

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);

b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;

c) delle cognizioni proprie del mestiere;

d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.

All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.

Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.».

Note all'art. 5:

— Il primo comma dell'art. 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 così recita:

«Art. 55 *(art. 54 testo unico 1926)*. — Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.».

Note all'art. 7:

— L'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recita:

« Art. 47 *(art. 46 testo unico 1926)*. — Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».

— Il quarto comma dell'art. 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così recita:

«Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato *B* al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo *D* e gruppo *E*, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo *D* e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo *E*, purché contenuti nelle loro confezioni originali.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, come modificato dal presente decreto:

« Art. 4. — 1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.

2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, è presieduto da un Prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della Pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.

3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, *durano in carica tre anni* e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 14.

4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.

5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.».

— L'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— L'art. 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 così recita:

«Art. 14. — 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.».

Note all'art. 10:

— L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. così recita:

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura* CE). — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».

Note all'art. 11:

— Per l'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'allegato A al regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635:

"Allegato *A*

Numero di identificaz.	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di Classificaz.	Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0004	Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua	1.1 D	II
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0006	Munizioni con carica di scoppio [1]	1.1 E	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F	I
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.2 G	I
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.3 G	I
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S	V/A
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro [2]	1.4 S	V/A-V/E
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione di espulsione o propulsiva [3]	1.2 G	I
0019	Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.3 G	I o IV
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione di espulsione o propulsiva [4]	1.2 K	I
0021	Munizioni tossiche con o senza carica	1.3 K	I
0027	Polvere nera in grani o polverino	1.1 D	I
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1 D	I
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B	III
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B	III
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F	I
0034	Bomba con carica di scoppio	1.1 D	I
0035	Bomba con carica di scoppio	1.2 D	I
0037	Bombe foto illuminanti	1.1 F	I
0038	Bombe foto illuminanti	1.1 D	I
0039	Bombe foto illuminanti [5]	1.2 G	I o IV
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D	II
0043	Cariche di dispersione	1.1 D	II
0044	Capsule innescanti a percussione [6]	1.4 S	V/E
0048	Cariche di demolizione	1.1 D	II
0049	Cartucce illuminanti [7]	1.1 G	I
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G	IV
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G	IV
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S	V/E
0056	Cariche di profondità	1.1 D	II
0059	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D	II
0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D	II
0066	Miccia a combustione rapida	1.1 G	II
0070	Dispositivi tagliatavi	1.4 S	V/E
0072	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0073	Detonatori per munizioni	1.1 B	III
0074	Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0075	Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0076	Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0077	Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0078	Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0079	Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)	1.1 D	II
0081	Esplosivo di tipo A	1.1 D	II
0082	Esplosivo di tipo B	1.1 D	II
0083	Esplosivo di tipo C	1.1 D	II
0084	Esplosivo di tipo D	1.1 D	II
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G	IV
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G	IV
0094	Polvere illuminante	1.1 G	IV
0099	Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1 D	II
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G	IV
0102	Miccia detonante ad involucro metallico	1.2 D	II
0103	Miccia di accensione a rivestimento metallico	1.4 G	V/B
0104	Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico	1.4 D	II
0105	Miccia a lenta combustione, di sicurezza	1.4 S	V/B
0106	Spolette detonanti	1.1 B	III
0107	Spolette detonanti	1.2 B	III
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S	V/A
0113	Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua	1.1 A	III
0114	Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0118	Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di Acqua	1.1 D	II
0121	Accenditori	1.1 G	IV
0124	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.1 D	II
0129	Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0130	Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S	V/B
0132	Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.	1.3 C	I
0133	Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0135	Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0136	Mine con carica di scoppio	1.1 F	I
0137	Mine con carica di scoppio	1.1 D	I

0138	Mine con carica di scoppio	1.2 D	I
0143	Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0144	Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1.1 D	II
0146	Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0147	Nitrourea	1.1 D	II
0150	Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di lemmatizzante	1.1 D	II
0151	Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0153	Trinitroanilina (picrammide)	1.1 D	II
0154	Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0155	Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)	1.1 D	II
0159	Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua	1.3 C	I
0160	Polvere senza fumo	1.1 C	I
0161	Polvere senza fumo	1.3 C	I
0167	Proiettili con carica di scoppio	1.1 F	I
0168	Proiettili con carica di scoppio [8]	1.1 D	I
0169	Proiettili con carica di scoppio	1.2 D	I
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0173	Dispositivi di sgancio	1.4 S	V/E
0174	Rivetti esplosivi	1.4 S	V/E
0180	Razzi con carica di scoppio	1.1 F	I
0181	Razzi con carica di scoppio	1.1 E	I
0182	Razzi con carica di scoppio	1.2 E	I
0183	Razzi a testa inerte	1.3 C	I
0186	Motori per razzi	1.3 C	I
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-	- [**]
0191	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 G	V/D
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G	IV
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S	V/D
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G	IV o V/D
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G	V/D
0196	Segnali fumogeni	1.1 G	IV o V/D
0197	Segnali fumogeni	1.4 G	V/D
0204	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 F	II
0207	Tetranitroanilina	1.1 D	II
0208	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	1.1 D	II
0209	Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G	IV
0213	Trinitroanisolo	1.1 D	II
0214	Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0215	Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0216	Trinitro-m-cresolo	1.1 D	II
0217	Trinitronaftalene	1.1 D	II
0218	Trinitrofenetolo	1.1 D	II
0219	Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0220	Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0221	Teste di guerra per siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0222	Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D	II
0223	Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D	II
0224	Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1 A	III
0225	Carica di rinforzo con detonatore	1.1 B	III
0226	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0234	Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0235	Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0236	Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0237	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.4 D	IV
0238	Razzi lancia sagole	1.2 G	IV
0240	Razzi lancia sagole	1.3 G	IV
0241	Esplosivo di tipo E	1.1 D	II
0242	Cariche di lancio per cannone	1.3 C	I
0243	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H	I
0244	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H	I
0245	Munizioni [9] fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H	I
0246	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H	I
0247	Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 J	I
0248	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 L	I
0249	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 L	I
0250	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.3 L	I
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0255	Detonatori da mina elettrici	1.4 B	III
0257	Spolette detonanti	1.4 B	III
0266	Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0267	Detonatori da mina non elettrici	1.4 B	III
0268	Cariche di rinforzo con detonatore	1.2 B	III
0271	Cariche propulsive	1.1 C	I
0272	Cartucce per piromeccanismi	1.3 C	I

0276	Cartucce per piromeccanismi	1.4 C	I
0277	Cartucce per pozzi petroliferi	1.3 C	I
0278	Cartucce per pozzi petroliferi	1.4 C	I
0279	Cariche di lancio per cannone	1.1 C	I
0280	Motori per razzi	1.1 C	I
0281	Motori per razzi	1.2 C	I
0282	Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0283	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.2 D	II
0284	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 D	I
0285	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 D	I
0286	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 D	I
0287	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.2 D	I
0288	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.1 D	II
0289	Miccia detonante flessibile	1.4 D	II
0290	Miccia detonante con rivestimento metallico	1.1 D	II
0291	Bombe con carica di scoppio	1.2 F	I
0292	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 F	I
0293	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 F	I
0294	Mine con carica di scoppio	1.2 F	I
0295	Razzi con carica di scoppio	1.2 F	I
0296	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 F	II
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (16)	1.4 G	I o V/D
0299	Bombe foto-illuminanti [10]	1.3 G	I o IV
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I/C
0301	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I o IV
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva [11]	1.4 G	I o V/D
0305	Polvere illuminante	1.3 G	IV
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G	IV
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G	IV
0313	Segnali fumogeni	1.2 G	IV
0314	Accenditori	1.2 G	IV
0315	Accenditori	1.3 G	V/B
0316	Spolette-accenditori	1.3 G	IV
0317	Spolette-accenditori	1.4 G	V/B
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G	IV
0319	Cannelli per artiglieria	1.3 G	IV
0320	Cannelli per artiglieria	1.4 G	IV
0321	Munizioni con carica di scoppio	1.2 E	I
0322	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.2 L	I
0323	Cartucce per piromeccanismi	1.4 S	V/E
0324	Proiettili con carica di scoppio	1.2 F	I
0325	Accenditori	1.4 G	V/B
0326	Cartucce a salve	1.1 C	I
0327	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.3 C	I
0328	Cartucce con proiettile inerte per armi	1.2 C	I
0329	Siluri con carica di scoppio	1.1 E	I
0330	Siluri con carica di scoppio	1.1 F	I
0331	Esplosivo da mina di tipo B [12]	1.5 D	II
0332	Esplosivo da mina di tipo E	1.5 D	II
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G	IV
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G	IV
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G	IV
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G	V/C
0337	Fuochi pirotecnici [13]	1.4 S	V/D
0338	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0339	Cartucce con proiettile inerte per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0340	Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)	1.1 D	II
0341	Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1.1 D	II
0342	Nitrocellulosa umidificata con almeno del 25% (massa) di alcool	1.3 C	I
0343	Nitrocellulosa plastificata con meno il 18% (massa) di plastificante	1.3 C	I
0344	Proiettili con carica di scoppio	1.4 D	I
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S	V/E
0346	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 D	I
0347	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0348	Munizioni con carica di scoppio	1.4 F	I
0349	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 S	V/A
0350	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 B	III
0351	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 C	I
0352	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 D	I
0353	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 G	IV
0354	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 L	I
0355	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 L	I
0356	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 L	I
0357	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 L	I
0358	Materie esplosive, n.a.s.	1.2 L	I
0359	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 L	I
0360	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.1 B	III
0361	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.4 B	III
0362	Munizioni da esercitazione	1.4 G	IV
0363	Munizioni per prove	1.4 G	IV
0364	Detonatori per munizioni	1.2 B	III
0365	Detonatori per munizioni	1.4 B	III
0366	Detonatori per munizioni [14]	1.4 S	V/E
0367	Spolette detonanti	1.4 S	V/A
0368	Spolette accenditori	1.4 S	V/B
0369	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 F	I
0370	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0371	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G	IV
0373	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 S	V/D
0374	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 D	II

0375	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 D	II
0376	Cannelli per artiglieria	1.4 S	V/A
0377	Capsule innescanti a percussione	1.1 B	III
0378	Capsule innescanti a percussione	1.4 B	III
0379	Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante [15]	1.4 C	I
0380	Oggetti piroforici	1.2 L	I
0381	Cartucce per piromeccanismi	1.2 C	I
0382	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.2 B	III
0383	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 B	III
0384	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 S	V/A
0385	5-Nitrobenzotriazolo	1.1 D	II
0386	Acido trinitrobenzensolfonico	1.1 D	II
0387	Trinitrofluorenone	1.1 D	II
0388	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene	1.1 D	II
0389	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene	1.1 D	II
0390	Tritonal	1.1 D	II
0391	Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di lemmatizzante	1.1 D	II
0392	Esanitrostilbene (HNS)	1.1 D	II
0393	Esatonal colato	1.1 D	II
0394	Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0395	Motori per razzi a combustibile liquido	1.2 J	I
0396	Motori per razzi a combustibile liquido	1.3 J	I
0397	Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio	1.1 J	I
0398	Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio	1.2 J	I
0399	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.1 J	I
0400	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.2 J	I
0401	Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D	II
0402	Perclorato di ammonio	1.1 D	II
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G	IV
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S	V/D
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S	V/D
0406	Dinitrosobenzene	1.3 C	I
0407	Acido-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0408	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.1 D	II
0409	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.2 D	II
0410	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.4 D	V/A
0411	Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina	1.1 D	II
0412	Munizioni con carica di scoppio	1.4 E	I
0413	Cartucce a salve per armi	1.2 C	I
0414	Cariche di lancio per cannoni	1.2 C	I
0415	Cariche propulsive	1.2 C	I
0417	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro [16]	1.3 C	I
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G	IV
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G	IV
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G	IV
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G	IV
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G	IV
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G	IV
0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F	I
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G	IV
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G	IV
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G	IV
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1,4 G	V/C
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S	V/E
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C	I
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G	I
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G	I
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C	I
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C	I
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C	I
0439	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0440	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0441	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/A
0442	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0443	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0444	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0445	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/E
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C	I
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C	I
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0449	Siluri a combustione liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J	I
0450	Siluri a combustione liquido con testa inerte	1.3 J	I
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0452	Granate da esercitazione a mano per fucile	1.4 G	IV
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G	IV
0454	Accenditori	1.4 S	V/B
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D	II
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D	II
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D	II
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S	V/A
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B	III
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 C	I
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 D	II
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 E	II
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 F	II
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 C	I

0467	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 D	II
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 E	I
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 F	I
0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C	I
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 E	I
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F	I
0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 A	III
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C	I
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D	II
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G	IV
0477	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 C	I
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G	IV
0479	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 C	I
0480	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 D	II
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S	V/A
0482	Materie esplosive, molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D	II
0483	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata	1.1 D	II
0484	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata	1.1 D	II
0485	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 G	IV
0486	Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.	1.6 N	V/E
0487	Segnali fumogeni	1.3 G	IV
0488	Munizioni da esercitazione	1.3 G	IV
0489	Dinitroglicolurile (DINGU)	1.1 D	II
0490	Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)	1.1 D	II
0491	Cariche propulsive	1.4 C	I
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G	IV
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G	IV o V/D
0494	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.4 D	II
0495	Propergolo, liquido	1.3 C	I
0496	Octonal	1.1 D	II
0497	Propergolo, liquido	1.1 C	I
0498	Propergolo, solido	1.1 C	I
0499	Propergolo, solido	1.3 C	I
0500	Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine	1.4 S	V/B
0503	Airbag	1.4 G	V/E
0504	1H tetrazolo	1.1 D	II

[1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.
[2] V/E se per armi in libera vendita.
[3] Munizioni a caricamento speciale.
[4] Rientrano fra i proiettili «a caricamento speciale».
[5] IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di mortaio o d'aereo.
[6] Quando comuni capsule per cartucce.
[7] Se da cannone. Se artificio IV.
[8] Se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D.
[9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria.
[10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano.
[11] V qualora non d'artiglieria.
[12] Anche se altamente insensibile.
[13] Il fuoco classificato 1.4 S è un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E.
[14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.
[15] Solo se combustibile come i due che seguono, altrimenti V/A.
[16] Se a bossolo combustibile.
[**] La classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.>>

Note all'art. 15:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note all'art. 16:

— Gli articoli 39 e 40 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recitano:

«Art. 39 *(art. 38 testo unico 1926).* — Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.».

«Art. 40 *(art. 39 testo unico 1926).* — Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.».

10G0081

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Alife.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Alife (Caserta);

Considerato altresì che, in data 9 marzo 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relezione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Alife (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alife (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fernando Iannelli.

Il citato amministratore, in data 9 marzo 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alife (Caserta).

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A04767

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2010.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Taurianova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti in data 28 aprile 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Vincenzo D'Antuono, dal viceprefetto aggiunto dott. Filippo Romano e dal dirigente Area I dott. Giancarlo Tarantino;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico di commissario straordinario del dott. Giancarlo Tarantino si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente in seno alla commissione straordinaria del comune di Taurianova;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 1° aprile 2010;

Decreta:

Il dott. Antonio Corvo, funzionario amministrativo contabile, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Taurianova (Reggio Calabria), in sostituzione del dottor Giancarlo Tarantino.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 3, foglio n. 391

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti in data 28 aprile 2009, il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Vincenzo D'Antuono, dal viceprefetto aggiunto dott. Filippo Romano e dal dirigente Area I dott. Giancarlo Tarantino.

A seguito delle dimissioni dell'incarico rassegnate dal dott. Giancarlo Tarantino, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Antonio Corvo - funzionario amministrativo contabile quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Taurianova (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Giancarlo Tarantino.

Roma, 26 marzo 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A04768

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010.

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 122/2008, per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;

Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la Regione Siciliana con nota n. 3827 del 30 novembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per l'importo di euro 5.910.626,00 pari all'ottanta per cento delle giacenze;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Siciliana n. 4379/SP del 21 ottobre 2009, riferita all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo» emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Vista la nota n. 4263 del 18 dicembre 2009, di integrazione della nota n. 4379/SP del 21 ottobre 2009;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della Regione Siciliana correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto tesoriere;

Vista la nota in data 8 febbraio 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo»;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, la struttura sanitaria della Regione Siciliana Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo» è autorizzata ad utilizzare l'intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilità e restano a disposizione di giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

10A04704

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Chilom Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Chilom Iulian, nato il 17 luglio 1974 a Resita (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructiilor de masini» conseguito presso la «Universitatea Eftimie Murgu» di Resita nel giugno 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva n. 2005/36/CE;

Considerato che ha conseguito il titolo «Diploma de Doctor Inginer» nel dicembre 1997 presso la «Universitatea Politehnica» di Bucarest;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Chilom Iulian, nato il 17 luglio 1974 a Resita (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di Inginer diplomat - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructiilor de masini» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi diciotto; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) impianti elettrici, 2) impianti industriali, 3) impianti chimici.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A04544

DECRETO 30 marzo 2010.

Modificazioni al decreto 18 gennaio 2010 del riconoscimento, alla sig.ra Fuentes Herencia Caterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 18 gennaio 2010, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito in Spagna dalla sig.ra Fuentes Herencia Carolina, nata il 18 giugno 1979 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato riportato il nome proprio inesatto ed una data di nascita errata;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Fuentes Herencia;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 18 gennaio 2010, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito in Spagna dalla sig.ra Fuentes Herencia Carolina, nata il 18 giugno 1979 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al nome ed alla data di nascita della richiedente, la frase: «Fuentes Herencia Caterina, nata il 26 novembre 2002 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola» è sostituita dalla frase: «sig.ra Fuentes Herencia Carolina, nata il 18 giugno 1979 a Terrassa (Spagna)».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 18 gennaio 2010.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04546

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chuyko Oxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Chuyko Oxana, nata a Kotlas (Russia) il 4 agosto 1986, cittadina russa ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inzhenier» di cui è in possesso, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere» sez. A, settore industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inzhenier con specializzazione in metallurgia dei metalli non ferrosi» conseguito in data 26 febbraio 2009 presso il «Politecnico universitario statale di San Pietroburgo»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere» - Sez. A, settore industriale, per cui non è necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma rilasciato in data 1° ottobre 2008, con scadenza il 1° ottobre 2013 per motivi familiari;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394.

Decreta:

Alla sig.ra Chuyko Oxana, nata a Kotlas (Russia) il 4 agosto 1986, cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale in suo possesso, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - Sez. A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04611

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Livadariu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Livadariu Daniela, nata a Botosani (Romania) il 27 settembre 1978, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent ssocial», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licentiat in Asistenta socialia» conseguita presso la «Universitatea "Alexandru Ioan Cuza'" din Iasi», nella sessione giugno 2005;

Considerato che è iscritta presso il «Colegiul National Asistentilor Sociali» dal 1° agosto 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - Sez. A e che quindi non è necessario applicare nessuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Livadariu Daniela, nata a Botosani (Romania) il 27 settembre 1978, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04612

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Skepkova Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Skepkova Olga nata a Kislovodsk (Federazione Russa) l'8 giugno 1981, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere ecologo», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere», sez. A, settore industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingegnere ecologo specializzazione in protezione d'ingegneria dell'ambiente», conseguito presso l'«Università Statale di Tecnologia di San Pietroburgo» in data 16 febbraio 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 4 dicembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Reggio Emilia, come da quest'ultima confermato in data 23 giugno 2008;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Skepkova Olga nata a Kislovodsk (Federazione Russa) l'8 giugno 1981, cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sez. A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine, 3) macchine e sistemi energetici, (solo orale) 4) impianti termoidraulici, 5) impianti industriali oltre a 6) deontologia e ordinamento professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez A - settore industriale.

10A04613

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Basuc G. Donel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Basuc G. Donel, nato l'11 agosto 1963 a Namoloasa (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Metalurgie, specializarea Prelucrarii metalurgie» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Bucuresti» nel giugno 1988, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Considerato che ha conseguito il titolo «Diploma de Doctor Inginer» nel dicembre 1997 presso la «Universitatea Politehnica» di Bucarest;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia all'ingegnere industriale iscritto nella sezione A, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Basuc G. Donel, nato l'11 agosto 1963 a Namoloasa (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Metalurgie, specializarea Prelucrarii metalurgie» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi otto; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Energetica e macchine a fluido (macchine e sistemi energetici), 2) Impianti termoidraulici.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A04714

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2010.

Modifica del P.D.G. 7 ottobre 2009 di accreditamento tra soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. - srl», in Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004. nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 7 ottobre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. – srl» con sede legale in Trapani, via Virgilio Quartiere Portici lotto 5 n. 9. codice fiscale n. e P. IVA 02357750815, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 29 gennaio 2010 prot. m. dg DAG 3 febbraio 2010 n.16626.E e 27 gennaio 2010 prot. m. dg DAG 3 febbraio 2010 n. 16625.E con le quali il dott. Lungaro Pietro, nato a Roma il 23 luglio1944. in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. - srl» ha chiesto l'inserimento di un'ulteriore sede per lo svolgimento dei corsi di formazione e l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Verificato che l'istante dispone di una ulteriore sede idonea allo svolgimento dell'attività di formazione in: Erice, via G. Marconi n. 198 contrada Casa Santa;

Rilevato che i formatori nelle persone di avv. Frazzitta Massimiliano, nato a Trapani il 17 ottobre 1975, avv. Maio Alessandra, nata a Reggio Calabria il 5 novembre 1977, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica del P.D.G. 7 ottobre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R.- srl» con sede legale in Trapani, via Virgilio Quartiere Portici lotto 5 n. 9, Codice fiscale n. e P. IVA 02357750815, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori e al numero delle sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione.

Dal 27 gennaio 2010, data della comunicazione, l'elenco delle sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: Erice, via G. Marconi n. 198 contrada Casa Santa.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unita nelle persone di: avv. Frazzitta Massimiliano, nato a Trapani il 17 ottobre 1975 e avv. Maio Alessandra, nata a Reggio Calabria il 5 novembre 1977.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti. dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 17 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04599

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2010.

Modifica dei PP.D.G. 25 ottobre 2007, 20 giugno 2008, 14 luglio 2008 e 23 aprile 2009 di accreditamento tra soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 25 ottobre 2007, 20 giugno 2008, 14 luglio 2008 e 23 aprile 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli», con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30, Codice fiscale n. 05936561215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota prot. m. dg DAG 4 marzo 2010 n. 33251.E con la quale il dott. Achille Coppola, nato ad Aversa (Napoli) il 10 settembre 1957, in qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli», chiede l'inserimento di cinque ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di: avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, dott. Carlomagno Vittorio, nato a Napoli il 13 aprile 1963, prof. Ferrara Gennaro, nato a Napoli il 7 agosto 1937, prof. Gatt Lucilla, nata a Roma il 22 settembre 1970, avv. Quinto Mario, nato a Roma il 30 giugno 1947, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 25 ottobre 2007, 20 giugno 2008, 14 luglio 2008 e 23 aprile 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli», con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30, Codice fiscale n. 05936561215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di cinque ulteriori unità nelle persone di: avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, dott. Carlomagno Vittorio, nato a Napoli il 13 aprile 1963, prof. Ferrara Gennaro, nato a Napoli il 7 agosto 1937, prof. Gatt Lucilla, nata a Roma il 22 settembre 1970, avv. Quinto Mario, nato a Roma il 30 giugno 1947.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04763

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2010.

Modifica del P.D.G. 19 novembre 2008 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto il P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l», con sede legale in Napoli, via Manzoni n. 225, C.F e P. IVA 06109301215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 13 febbraio 2010, prot. m. dg DAG 19 febbraio 2010, n. 26194.E, con la quale la dott.ssa Natalia Risi, nata a Nocera Inferiore il 4 agosto 1978, in qualità di legale rappresentante della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di: dott. Sorvino Enzo, nato a Napoli il 3 gennaio 1970, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.D.G. 19 novembre 2008, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l», con sede legale in Napoli via Manzoni n. 225, C.F e P.IVA 06109301215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: dott. Sorvino Enzo, nato a Napoli il 3 gennaio 1970.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04770

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2010.

Modifica del P.D.G. 10 dicembre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «GEF Consulting S.r.l.», in Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 10 dicembre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «GEF Consulting S.r.l.», con sede legale in Castellammare di Stabia (Napoli), via Catello Marano n. 6, CF e P.IVA 05422061217, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste l'istanza 10 marzo 2010 prot. m. dg DAG 11 marzo 2010, n. 37003.E, con la quale il dott. Scarpone Carlo, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 26 settembre 1945, in qualità di legale rappresentante della società «GEF Consulting S.r.l.» ha chiesto l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di: avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955, avv. Ruggiero Vincenzo, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 17 novembre 1960, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.D.G. 10 dicembre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «GEF Consulting S.r.l.», con sede legale in Castellammare di Stabia (Napoli), via Catello Marano n. 6, CF e P.IVA 05422061217, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955 e avv. Ruggiero Vincenzo, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 17 novembre 1960.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04771

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.046 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 8 luglio, 22 settembre e 9 ottobre 2009, 10 febbraio 2010 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, di cui al decreto del 22 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto non verranno corrisposte, dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, saranno già scadute.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 aprile 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 settembre 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 aprile 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 aprile 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 aprile 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 settembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A04769

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 marzo 2010.

Completamento della graduatoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 - Modalità di erogazione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 201.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, ed in particolare l'art. 2, comma 2, che destina 22,8 milioni di euro ad un regime di aiuti a sostegno degli investimenti attuati dalle imprese di autotrasporto ed individua le tipologie di intervento ammesse a ricevere i relativi contributi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 14 dicembre 2007, recante le modalità attuative per la fruizione dei contributi di cui al citato regime di aiuti;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con legge 3 agosto 2007, n. 127, che stabilisce la possibilità di erogare le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007 anche mediante credito d'imposta;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2008, n. 70/T, che detta la disciplina del procedimento di fruizione, mediante credito d'imposta, dei contributi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, il regolamento (CE) della Commissione, del 6 agosto 2008, n. 800, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, entrato in vigore il 29 agosto 2008;

Vista la nota n. 433517 del 30 settembre 2008, con la quale la Commissione europea - Direzione generale per l'energia e i trasporti, invitava le autorità italiane a ritirare la notifica del regime d'aiuti di cui sopra, e a darvi attuazione nel quadro delle norme del predetto regolamento n. 800/2008;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2008, che ha proceduto alla rimodulazione delle risorse assegnate alle diverse iniziative, giusta quanto previsto all'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007, e che ha, altresì, fissato la soglia dell'intensità d'aiuto, entro i limiti massimi previsti dal regolamento della Commissione (CE), n. 800/2008, ad un livello pari al 15 per cento degli investimenti ritenuti ammissibili;

Vista la deliberazione n. 4373 del 19 novembre 2008, con cui la Commissione ministeriale di valutazione ha approvato la graduatoria finale relativa ai contributi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007;

Preso atto del fatto che, a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili, alcune imprese potenziali beneficiarie, non hanno avuto accesso ai contributi, perché inserite in graduatoria in posizione successiva a quella fino alla quale sono stati erogati i contributi medesimi, ed altre imprese hanno ricevuto contributi in misura parziale rispetto all'importo valutato come ammissibile;

Visto l'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha convertito, in legge, il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997», che ha disposto l'assegnazione di ulteriori 15 milioni di euro per il completamento degli interventi cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007;

Considerato che il predetto importo di 15 milioni di euro risulta accantonato, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 7420 - PG 2 - dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010;

Ritenuto di dover destinare tali risorse al completamento della graduatoria relativa ai citati contributi, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007, a partire dalle imprese che non hanno ricevuto le somme previste a causa dell'esaurimento dei fondi all'epoca disponibili, disciplinando le relative modalità operative;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, destinatari e procedura

1. Fermi rimanendo la percentuale dell'intensità d'aiuto, fissata al 15% dei costi giudicati ammissibili, dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2008, nonché l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione ministeriale di valutazione con deliberazione n. 4373 del 19 novembre 2008, le risorse aggiuntive di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 15 milioni di euro, sono destinate al completamento della graduatoria medesima.

2. A tal fine, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità è autorizzata a procedere con il completamento della predetta graduatoria, a partire dalle imprese che non hanno ricevuto le somme previste a causa dell'esaurimento dei fondi all'epoca disponibili, purché abbiano presentato investimenti giudicati ammissibili dalla Commissione di valutazione, e comunque nel limite delle risorse aggiuntive, pari a 15 milioni di euro, di cui al comma 1.

3. Dell'esito delle tali operazioni l'amministrazione fornisce comunicazione individuale scritta alle imprese interessate.

4. Conformemente all'art. 1, comma 6, del regolamento della Commissione (CE), n. 800/2008, sono escluse dall'erogazione dei contributi di cui al presente decreto, le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. All'uopo, le imprese destinatarie della comunicazione di cui al precedente art. 1, comma 3, per poter accedere all'erogazione del beneficio, hanno l'onere di produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Art. 2.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A04618

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 2010.

Fissazione per l'anno 2010, degli importi dell'aiuto indicativo per le pere, le pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Visto, in particolare, l'art. 96 del citato regolamento (CE) n. 1121/2009 che abroga, con effetto dal 1° gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 1973/2004;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n.1537, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 5, comma del predetto decreto ministeriale 29 febbraio 2008, con il quale si dispone che, ai sensi dell'art. 171 *quinques quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, venga fissato entro il 15 marzo l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pere, o a pesche o a prugne d'Ente;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto ministeriale 29 febbraio 2008, con il quale si dispone che gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, ai sensi dell'art. 171 *quinques quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, vengono fissati per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 e, pertanto, definiti a consuntivo e nei limiti degli importi comunitari disponibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 146 del citato regolamento (CE) n. 73/2009, i riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1782/2003, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato XVIII di quest'ultimo regolamento;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 96 del citato regolamento (CE) n. 1121/2009, i riferimenti al regolamento (CE) n. 1973/2004, si intendono fatti al medesimo regolamento (CE) n. 1121/2009, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato IX di quest'ultimo regolamento;

Ritenuto necessario, sulla base delle risultanze del regime transitorio al comparto delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione nell'anno 2009, mantenere per il corrente anno 2010, le condizioni vigenti per le filiere interessate, nonché i livelli degli aiuti definiti per l'anno 2009;

Ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2010 gli importi dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato ad un livello pari a 2.200,00 euro/ha per le pere, a 800,00 euro/ha per le pesche e a 2.000,00 euro/ha per le prugne d'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione degli importi dell'aiuto indicativo

1. Gli importi dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato nell'anno 2010, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 29 febbraio 2008, sono fissati in 2.200,00 euro/ha per le pere, in 800,00 euro/ha per le pesche e in 2.000,00 euro/ha per le prugne d'Ente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 169

10A04830

DECRETO 1° aprile 2010.

Modifica del decreto n. 16455 del 22 luglio 2009, relativo al conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Trebbiano d'Abruzzo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2009, con il quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» come soggetto conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Trebbiano d'Abruzzo» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 20 novembre 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2009) relativo alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine «Trebbiano d'Abruzzo»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16455 del 22 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 3 agosto 2009, con il quale è stato conferito alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Trebbiano d'Abruzzo»;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» ed in particolare le copie aggiornate delle schede 1, 2 e 3 Imbottigliatore del piano di controllo, e il parere favorevole espresso dalla regione Abruzzo sulla modifica delle stesse schede 1, 2 e 3 Imbottigliatore;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica del decreto 16627 del 22 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di controllo della denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», approvato con il decreto dirigenziale indicato nelle premesse è modificato, nelle parti relative alle schede 1, 2 e 3 imbottigliatore, secondo lo schema presentato dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A04715

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Costan Iulian Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Costan Iulian Bogdan, cittadino rumeno, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma professionale con la qualifica di installatore tecnico sanitario e gas», conseguito nel 1998 presso la scuola professionale di Cimica, località di Piatra Neamt, provincia di Neamt (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del decreto del Ministero 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti di distribuzione e utilizzazione di gas, e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *e)* e *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 15291 dell'11 febbraio 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato nuova documentazione utile alla richiesta;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Costan Iulian Bogdan, cittadino rumeno, nato a Piatra Neamt (Romania) il 10 luglio 1980 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione di impianti di distribuzione e utilizzazione di gas e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *e)* e *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04606

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Michele Paolino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig.Michele Paolino, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza di lavoro autonomo maturata per circa nove anni come attività di lavoro autonomo, attestata dalla Camera dell'industria e del commercio di Düsseldorf (Germania), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, mediante il meccanismo del riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e successivi del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Michele Paolino, cittadino italiano, Ischitella (Foggia) in data 23 gennaio 1963, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04709

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gwizdon Slawomir Stanislaw, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione - meccanica-motoristica ed elettrauto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Gwizdon Slawomir Stanislaw, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della Qualifica professionale con mansione di autoriparatore (elettronica dell'auto e meccanica) conseguita nel 1994 presso l'Istituto Comprensivo di Scuole Professionali n. 4 di Bielsko-Biala (Polonia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Irlanda per quattro anni e in Italia per diciotto mesi presso Ditta abilitata per le lettere richieste, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparazione, settori di meccanica – motoristica ed elettrauto, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Gwizdon Slawomir Stanislaw, cittadino polacco, nato a Bielsko - Biala (Polonia) il 30 giugno 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione - meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04608

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Reichmuth Sebastian Kasimir Felix, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici ed idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Reichmuth Sebastian Kasimir Felix, cittadino tedesco, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diplom-Ingeniuer - laurea in ingegneria energetica, conseguita nel 2000 presso l'Università Tecnica di Berlino, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti elettronici, distribuzione e utilizzazione di gas, sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 15288 dell'11 febbraio 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha preso atto del parere della Conferenza di Servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 17 febbraio 2010 prot. n. 16691;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Reichmuth Sebastian Kasimir Felix, cittadino tedesco, nato a Berlino il 5 marzo 1971 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione di impianti elettronici, distribuzione e utilizzazione di gas, sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04607

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Andrei Andrei Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione - meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Andrei Andrei Mihai, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Bacalaureat, specializzazione - Tecnico in trasporti - conseguito nel 2003 presso il Gruppo Scolastico Industriale Trasporti Auto località Timisoara, distretto di Timis (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia per oltre due anni presso Ditta abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Andrei Andrei Mihai, cittadino rumeno, nato a Timisoara (Romania) il 15 maggio 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione - meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04609

DECRETO 12 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Raffaele Ronca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Raffaele Ronca, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Studio S.a.s. di Avallone Massimo & C. in Napoli (Napoli), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Raffaele Ronca, cittadino italiano, nato a Napoli in data 24 marzo 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04707

DECRETO 15 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia»;

Visto in particolare l'art. 9, terzo comma della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede che, «Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 dovranno sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei Commissari liquidatori e di tutti i componenti dei Comitati di Sorveglianza»;

Tenuto conto che il primo periodo del terzo comma dispone che, per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il 31 dicembre 2009, i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, senza autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio d'impresa, debbano sottoporre all'Autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'art. 213 l.f. (atti finali), prevedendo una relazione causale diretta tra l'omessa trasmissione degli atti finali di chiusura della procedura e/o il diniego di autorizzazione al deposito degli stessi da parte dell'Autorità di vigilanza e la sostituzione dei Commissari liquidatori e di tutti i componenti dei Comitati di sorveglianza;

Visto il decreto in data 12 settembre 1991 del Ministro delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 275 del 4 giugno 2007 con il quale la dr.ssa Barbara Franco è stata nominata commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti di cui al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 in quanto trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa senza autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Considerato che la permanenza nell'incarico, a decorrere dall'anno 2007, non ha consentito alla dr.ssa Barbaro Franco di sottoporre all'Autorità di vigilanza soluzioni atte alla definizione della procedura;

Tenuto conto che il commissario liquidatore del Consorzio agrario in oggetto non ha presentato entro il prescritto termine di scadenza del 30 settembre 2009 l'istanza di autorizzazione al deposito degli atti finali della procedura;

Ritenuto che la sostituzione del commissario liquidatore in carica, discende direttamente dalla legge, che fa dipendere la sostituzione stessa dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui sopra senza margine di potere discrezionale dell'Autorità di vigilanza;

Ritenuto che la nomina di un commissario liquidatore, in sostituzione dell'organo commissariale in carica discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Considerate le motivazioni di cui alla sentenza n. 55/2009 della Corte costituzionale, in virtù delle quali all'Autorità di vigilanza incombe l'onere di valutazione dell'opportunità di assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura;

Tenuto conto che trattasi di consorzio agrario in mera liquidazione coatta amministrativa, senza autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e che alla procedura di liquidazione, interamente alienato il patrimonio consortile, restava unicamente la definizione del contenzioso giudiziario in atto nonchè la predisposizione degli atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f.;

Considerato che il commissario liquidatore in carica non è stato in grado di svolgere tale residua e limitata attività anche attraverso la ricerca — ad esempio — di soluzioni transattive tali da superare il contenzioso giudiziario in atto;

Rilevato che, pertanto, la sostituzione del commissario liquidatore si pone come atto vincolato dalla legge e che, comunque, la mancata presentazione degli atti finali non può non essere considerato come fatto non positivo per la gestione del Consorzio;

Considerato la necessità di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Considerato che in data 2 novembre 2009 con nota n. 121797 è stata data comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione dell'art. 9, terzo comma della legge n. 99/2009 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto delle osservazioni formulate al riguardo dall'interessata, pervenute via fax in data 11 novembre 2009, che sono meramente ripetitive di quanto comunicato in precedenza con nota del 3 agosto 2009 e confermato nella Relazione semestrale relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno 2009;

Considerato che tali osservazioni sono ininfluenti ai fini della decisione in quanto già in precedenza tenute presenti;

Considerata la qualificazione professionale dell'avv. Domenico Marcello La Selva;

Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Domenico Marcello La Selva delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Marcello La Selva, nato a Monteiasi (Taranto) il 22 gennaio 1958, residente a Bari, è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi in sostituzione del commissario in carica, dr.ssa Barbara Franco, la quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 marzo 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

10A04719

DECRETO 22 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Antimo Turco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor Antimo Turco, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo n. 206/2007, dell'esperienza di lavoro autonomo maturata per circa 10 anni in Germania correttamente documentata attraverso la produzione di una visura camerale per vendita di bevande alcoliche e ristorazione, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, mediante il meccanismo del riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Antimo Turco, cittadino italiano, nato a Palermo in data 31 ottobre 1958, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04708

DECRETO 26 marzo 2010.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE, relativa ad apparecchi e sistemi di protezione ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, all'organismo «Bureau Veritas S.p.A.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva n. 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 22 dicembre 2009, protocollo n. 118949 con la quale l'organismo Bureau Veritas S.p.A., con sede in Milano, via Monza, 261, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva n. 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per l'organismo Bureau Veritas S.p.A., con sede in Milano, via Monza, 261, soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Bureau Veritas S.p.A., con sede in Milano, via Monza, 261, è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

apparecchi elettrici e non elettrici;

componenti, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione appartenenti al:

gruppo I, categoria M1 e M2;

gruppo II, categorie 1, 2,e 3;

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica su prodotto);

Allegato VI (conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

L'organismo Bureau Veritas S.p.A., con sede in Milano, via Monza, 261, è tenuto ad inviare al Ministero delle sviluppo economico - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Div. XIV - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presenta autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Div. XIV.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04604

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 dicembre 2009.

Modifica al decreto 23 aprile 2003 in materia di Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 2003;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del D.I. 23 aprile 2003 che stabilisce le quote percentuali annue relative alle spese di gestione dei Fondi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2005, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 2005;

Visto il successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 2008;

Considerata la necessità di dover modificare l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del 23 aprile 2003, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 2 dell'art. 3 del decreto 23 aprile 2003, così come modificato dal comma 2, dell'articolo unico, del decreto 20 maggio 2005, è così sostituito:

«La quota percentuale annua relativa alle spese di gestione del Fondo è stabilita sulla base del numero delle adesioni dei datori di lavoro comunicate all'INPS, con le seguenti modalità:

fino a 250.000 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua dell'8% delle risorse;

da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del 6% delle risorse;

da 1.000.000 di lavoratori delle imprese aderenti in poi, quota annua del 4% delle risorse».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 302

10A04720

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2009.

Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in particolare gli articoli 105, 106 e 107;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2006 relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante «Disciplina dell'apicoltura»;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, che dispone la possibilità di procedere all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Considerata la necessità, anche al seguito del verificarsi di emergenze epidemiche quali i recenti fenomeni di gravi e diffuse mortalità delle api e spopolamento degli alveari, di attuare un attento monitoraggio dell'evoluzione del settore apistico;

Ritenuto pertanto indispensabile estendere il sistema delle anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario;

Ritenuto a tal proposito urgente definire le linee guida ed i principi in base ai quali organizzare e gestire l'anagrafe apistica ivi compreso lo sviluppo nell'ambito della BDN dell'anagrafe zootecnica di un'apposita sezione dedicata al settore apistico;

Considerato che il regime degli aiuti comunitari nel settore apistico ha la necessità di acquisire dati aggiornati del patrimonio apistico nazionale e regionale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto promuove e regolamenta l'anagrafe apistica.

2. Le principali finalità dell'anagrafe apistica nazionale sono:

a) tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico;

b) supporto nella trasmissione di informazioni, a tutela del consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare;

c) miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario.

3. I contenuti e le modalità relative alle finalità di cui al comma 2 che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati dell'anagrafe apistica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, per quanto non definito dalla legge n. 313/2004, si applicano le seguenti definizioni:

a) anagrafe apistica: il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari;

b) BDA: la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN) già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo;

c) allevamento: uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario;

d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli alveari. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale e dal codice identificativo attribuito all'atto della registrazione;

e) autorità competente: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, ciascuno per le proprie competenze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali;

f) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella BDA secondo quanto stabilito dal manuale operativo;

g) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale per l'implementazione dei dati;

h) CSN: Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo.

Art. 3.

Anagrafe apistica

1. Nel sistema dell'anagrafe zootecnica nazionale è attivata la sezione dedicata agli apicoltori e agli apiari esistenti sul territorio nazionale, detta anagrafe apistica nazionale.

2. L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:

a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;

b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;

c) il cartello identificativo;

d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc).

3. L'anagrafe apistica nazionale si basa:

a) sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;

b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari;

c) sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal manuale operativo, di cui all'art. 5.

4. Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;

b) le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;

c) il CSN;

d) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;

f) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

g) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite del Centro servizi nazionale di Teramo.

Art. 4.

Cartello identificativo

1. Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite nel manuale operativo, di cui all'art. 5, contenente almeno il codice identificativo univoco per ogni proprietario di apiari.

2. Tutti i proprietari hanno l'obbligo di apporre le tabelle in prossimità di ogni apiario secondo quanto precisato nel manuale operativo e comunque in un luogo chiaramente visibile.

3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione della/e tabella/e sono a carico del proprietario degli alveari.

Art. 5.

Manuale operativo

1. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'art. 9, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il manuale operativo definisce in particolare:

a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale;

b) la comunicazione di variazioni dei dati allevamento;

c) la comunicazione di cessazione di attività;

d) la procedura di accreditamento delle Associazioni apicoltori e eventualmente di altri enti;

e) le variazioni da apportarsi alla BDA per comunicazione errate;

f) le aggregazioni dei dati;

g) l'accessibilità ai dati secondo il diverso profilo di utenza;

h) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni proprietario di alveari;

i) la gestione dei cartelli identificativi.

Art. 6.

Compiti del proprietario

1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata:

a) denuncia la propria attività all'ASL e richiede l'attribuzione del codice identificativo;

b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.

Art. 7.

Compiti del servizio veterinario delle ASL

1. Il servizio veterinario delle ASL competenti per territorio:

a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA;

b) è connesso alla BDA secondo modalità definite dal manuale operativo;

c) provvede all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalità previste dal manuale operativo;

d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA;

e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.

Art. 8.

Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome:

a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;

b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.

2. La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 viene svolta sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 9.

Comitato tecnico di coordinamento per l'anagrafe apistica

1. È istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un comitato tecnico di coordinamento, di seguito indicato come CTCA, composto da:

a) due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) un rappresentante del Centro nazionale di riferimento per l'apicoltura;

e) un rappresentante del CSN;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni nazionali degli apicoltori, maggiormente rappresentative;

g) un rappresentante dell'Unità di ricerca per l'apicoltura e la bachicoltura (CRA-Api).

2. Alle riunioni del CTCA il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.

3. Il CTCA, in particolare, svolge i seguenti compiti:

predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche;

propone le eventuali modifiche al presente decreto, anche in funzione dell'evoluzione della normativa.

4. Ai componenti del CTCA non spetta alcun compenso.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni del presente provvedimento a partire da 90 giorni dalla pubblicazione del manuale operativo di cui all'art. 5.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 49

10A04712

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 febbraio 2010.

Disciplina delle modalità di iscrizione all'elenco nazionale di fornitori e prestatori di servizi che offrono agevolazioni per gli studenti titolari della «Carta dello studente».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Vista la direttiva ministeriale 10 marzo 2006, n. 1455, di indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, recante norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'art. 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;

Visto il protocollo d'intesa del 9 luglio 2009 stipulato tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito, «MIUR»), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Unione delle province d'Italia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO e l'Associazione generale italiana spettacolo per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'accesso degli studenti alla cultura «Carta dello studente»;

Visto in particolare l'art. 1 del Protocollo sopra citato dove si stabilisce che le Parti contrattuali promuovono l'iniziativa dal titolo «IoStudio - La carta dello studente» al fine di facilitare, attestando lo *status* di studente, i consumi culturali;

Visti i protocolli d'intesa attuativi stipulati al fine di garantire la più ampia diffusione della Carta con diverse associazioni e sindacati operanti nel contesto della promozione del diritto allo studio e dell'offerta culturale in oggetto (quali, a titolo esemplificativo, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali, Associazione librai italiani, Ferrovie dello Stato S.p.a., Associazione italiana alberghi per la gioventù);

Considerata la circolare 17 luglio 2008, n. 3452/P V° attraverso la quale il MIUR ha informato le Istituzioni scolastiche italiane, i dirigenti e i sovrintendenti e, per conoscenza, le Associazioni degli studenti, dei genitori e dei docenti che a partire dall'anno scolastico 2008-2009, sarebbero state consegnate le Carte dello studente a tutti gli iscritti delle scuole superiori di secondo grado;

Considerato che nella medesima circolare si precisa che la Carta dello studente «è stata concepita come uno strumento flessibile in grado di riconoscere ufficialmente lo *status* di studente e fornire, di conseguenza, le agevolazioni e le facilitazioni utili ad avvicinare i giovani al patrimonio dei beni culturali italiani»;

Rilevata la necessità di implementare l'attuale ambito di operatività della carta attraverso la formazione di un Elenco nazionale di fornitori e prestatori di servizi che offrano agevolazioni economiche ed attività promozionali relative a beni e servizi culturali;

Ritenuto di dover attivare la procedura di accreditamento al progetto «IoStudio - la Carta dello studente» da parte dei fornitori e prestatori di servizi culturali a favore degli studenti titolari della Carta dello studente mediante l'individuazione e la pubblicizzazione dei requisiti richiesti e la definizione delle modalità e termini di iscrizione all'«Elenco»;

Decreta:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

Il presente decreto disciplina le modalità di iscrizione all'Elenco nazionale di fornitori e prestatori di servizi (di seguito «Elenco») che offrano agevolazioni economiche ed attività promozionali relative a beni e servizi culturali per gli studenti titolari della Carta dello studente e frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie - corsi diurni.

Art. 2.

Modalità di iscrizione dei fornitori e prestatori di servizi culturali all'Elenco nazionale di fornitori e prestatori di servizi

1. I criteri e le modalità di iscrizione al detto Elenco, di valutazione delle domande, nonché di gestione ed aggiornamento dell'Elenco stesso sono riportati nel documento «Regole per l'abilitazione all'Elenco nazionale di fornitori e prestatori di servizi culturali a favore degli studenti titolari della carta denominata "IoStudio - la Carta dello studente"» (di seguito, per brevità, «Regole»), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Gli esercenti commerciali e le associazioni (di seguito «Fornitori») interessati all'iscrizione nell'elenco di cui sopra, dovranno far pervenire, senza termine di scadenza, una domanda di abilitazione (secondo il modello A allegato alle «Regole») al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - redazione IoStudio - La carta dello studente, che si occuperà di istruire e valutare le richieste pervenute.

3. I soggetti abilitati verranno inseriti nell'elenco di cui sopra, che sarà tenuto presso la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - Dipartimento per l'istruzione - redazione IoStudio - La carta dello studente - del MIUR e pubblicato sul portale www.istruzione.it/studenti (di seguito «Portale dello studente») dove sono contenute tutte le informazioni per l'utilizzo della carta da parte dei beneficiari, nonché, un'area riservata alla quale lo studente accede tramite le proprie credenziali di accesso (userid e password) consegnate unitamente alla carta.

Art. 3.

Validità, durata e aggiornamento

1. L'Elenco nazionale di fornitori e prestatori di servizi è un elenco «aperto»; pertanto non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione allo stesso.

2. La pubblicazione del presente decreto di selezione verrà rinnovata annualmente, salvo diversa determinazione del Ministero.

3. L'elenco verrà aggiornato con cadenza trimestrale in base alle domande pervenute, nonché alle richieste di variazione/modifica/integrazione e/o ai provvedimenti di cancellazione/sospensione rispetto alle domande già presentate.

4. L'iscrizione all'Elenco avrà validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.

5. Entro il termine di un mese dalla data di scadenza del quinquennio i fornitori, che intendano mantenere la propria iscrizione nell'elenco, dovranno inviare apposita domanda di conferma, utilizzando il modello B allegato alle «Regole».

6. Le domande di abilitazione potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto pubblicato sul sito del MIUR, sul portale dello studente e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Aree di riferimento

Le aree di riferimento per le quali è previsto l'accreditamento dei fornitori e che comporteranno agevolazioni per l'accesso e sconti sono le seguenti:

cinema;

teatro;

musica e danza;

spettacoli circensi;

musei e gallerie d'arte;

aree archeologiche e naturalistiche;

beni architettonici d'interesse culturale ed artistico;

librerie, biblioteche, archivi, videoteche;

ostelli della gioventù;

commercio equo e solidale;

corsi di lingua straniera e scambi culturali con l'estero;

trasporti e mobilità;

tecnologia informatiche e telecomunicazioni;

strutture sportive;

materiale didattico e servizi di interesse sociale.

Le tipologie di offerte che ciascun fornitore potrà presentare, nei settori sopra indicati, sono dettagliate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle sopra citate «Regole».

Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione relativa alla presente procedura dal portale di cui sopra.

Art. 5.

Sospensione e/o cancellazione dall'Elenco

1. Tutte le domande eventualmente formulate in difformità al presente decreto saranno respinte e dovranno essere riformulate e nuovamente presentate in conformità alle indicazioni di cui al decreto medesimo nonché alle «Regole».

2. La perdita di requisiti indicati all'art. 3 delle «Regole» comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione e/o cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati da parte della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - redazione IoStudio.

Roma, 4 febbraio 2010

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Regole per l'abilitazione all'Elenco nazionale di Fornitori e Prestatori di servizi culturali a favore degli studenti titolari della Carta denominata "IoStudio – La Carta dello Studente"

ART. 1

Ambito di applicazione

L'Elenco di Fornitori e di Prestatori di servizi (d'ora in avanti, per brevità, "Elenco") è istituito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito "MIUR"), secondo le modalità definite nel presente documento, con la finalità di consentire ai soggetti iscritti nel medesimo di offrire agevolazioni e facilitazioni utili ad avvicinare gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, titolari della Carta denominata "IoStudio – La Carta dello Studente" (di seguito, per brevità, Carta "IoStudio") al patrimonio dei beni e delle iniziative culturali italiani.

Le aree di riferimento per le quali è previsto l'accreditamento dei fornitori e dei prestatori di servizio (di seguito, "Fornitori") e che comporteranno agevolazioni per l'accesso e sconti sono le seguenti:

- Cinema;
- Teatro;
- Musica e Danza;
- Spettacoli circensi;
- Musei e gallerie d'arte;
- Aree archeologiche e naturalistiche;
- Beni architettonici d'interesse culturale ed artistico;
- Librerie, Biblioteche, Archivi, Videoteche;
- Ostelli della Gioventù;
- Commercio Equo e Solidale;
- Corsi di lingua straniera e scambi culturali con l'estero;
- Trasporti e mobilità;
- Tecnologia informatiche e telecomunicazioni;
- Strutture sportive;
- Materiale didattico e servizi di interesse sociale.

L'Elenco sarà pubblicato sul portale dello Studente www.istruzione.it/studenti, con i contenuti di cui al successivo articolo 2.

ART. 2

Elenco: contenuto, aggiornamento e validità

L'Elenco conterrà dati personali ed informazioni relative all'attività culturale prestata, ed in particolare:

(a) il nominativo del Fornitore (denominazione/ragione sociale);

(b) la tipologia dell'attività culturale che si intende offrire, nell'ambito delle macrocategorie merceologiche indicate nel precedente art. 1;

(c) il luogo in cui sono ubicati gli esercizi e le strutture in cui viene erogata la suddetta prestazione culturale;

(d) gli sconti, agevolazioni ed offerte promozionali dichiarati dal Fornitore in sede di Domanda di abilitazione;

(e) la data di Abilitazione (presente nella comunicazione che la Commissione, di cui al successivo art. 4, trasmetterà al MIUR).

Con riferimento agli sconti, agevolazioni ed offerte di cui al precedente punto d), si segnala, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, che potranno riguardare:

- l'accesso alle aree (sale museali, aree archeologiche e naturalistiche, Biblioteche ed Archivi, Beni architettonici d'interesse culturale ed artistico, ecc.) ove lo studente titolare della Carta IoStudio può fruire di una tipologia di offerta culturale tematica e permanente;
- l'acquisto di biglietti per assistere ad eventi e spettacoli "ad hoc" (film, spettacoli teatrali, concerti, festival e rassegne musicali, mostre, ecc.), secondo la programmazione stabilita di volta in volta dal Fornitore abilitato;
- l'acquisto di libri;
- la partecipazione a corsi di studio finalizzati ad ampliare il bagaglio culturale dello studente (corsi di lingua straniera, di teatro, di danza, di musica, ecc.);
- l'acquisto e/o il noleggio di strumenti a supporto della diffusione di consumi culturali a distanza dal luogo di esecuzione della prestazione culturale (CD e DVD musicali, teatrali, ecc.);
- l'acquisto e/o il noleggio di apparecchiature dirette, a vario titolo, ad agevolare l'apprendimento in capo allo studente delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche (lettori DVD, proiettori, lettori Blu-ray, lettori HD , ecc.);
- l'accesso a strutture culturali-ricreative che favoriscano l'interrelazione e lo scambio di esperienze formative (ostelli della gioventù, palestre, centri culturali all'estero per lo svolgimento di corsi di lingua e/o viaggi-studio);
- l'accesso ai mezzi di trasporto (locali, nazionali e internazionali);
- la partecipazione ad iniziative di volontariato e/o di supporto alle economie dei Paesi extra UE (soggiorni di volontariato, acquisto di prodotti del commercio equo e solidale, ecc.)

Il Fornitore verrà iscritto nell'Elenco, previa verifica dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di iscrizione (di seguito, "Domanda di abilitazione") presentata secondo le modalità di cui al successivo art. 3.

L'Elenco è un elenco "aperto"; non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande di cui sopra.

2.1 Aggiornamento trimestrale

L'Elenco verrà aggiornato con cadenza trimestrale. L'aggiornamento terrà conto:

(i) della ricezione di nuove Domande di abilitazione;

(ii) della ricezione di variazioni/integrazioni/modifiche alle domande già presentate;

(iii) della ricezione delle richieste di cancellazione da parte dei soggetti già iscritti e/o comunque dell'emanazione di provvedimenti di cancellazione e/o sospensione da parte del MIUR.

In caso di variazione e/o modifica di cui al precedente punto (ii), il Fornitore sarà tenuto a presentare, in sostituzione di quella già consegnata con la Domanda di abilitazione, solo la documentazione inerente i requisiti e/o le informazioni dichiarate in sede di Domanda oggetto di variazione. In questa ipotesi rientra anche il caso in cui il Fornitore intenda modificare la propria offerta promozionale e/o tipologia di agevolazione/sconto.

2.2 Validità quinquennale

L'iscrizione all'Elenco avrà validità quinquennale a decorrere dalla Data di abilitazione del Fornitore.

Il MIUR si riserva, durante il periodo di validità dell'iscrizione, e comunque non prima che siano trascorsi tre anni, di chiedere ai Fornitori iscritti all'Elenco una verifica di adeguatezza delle agevolazioni e promozioni offerte al fine, se del caso, di aggiornarne i contenuti. In tale eventualità, al Fornitore potrà essere richiesta ulteriore documentazione, in aggiunta a quella che ha consentito l'iscrizione all'Elenco.

Entro il termine di un mese dalla data di scadenza del quinquennio, i Fornitori che intendono restare inseriti nell'Elenco dovranno inviare apposita domanda di conferma (di cui all'Allegato B al presente documento), corredata dalla documentazione attestante eventuali variazioni/modifiche intervenute (dichiarazione sostitutiva del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio ovvero altra documentazione pertinente).

I Fornitori che non invieranno domanda di conferma entro il termine suddetto saranno cancellati dall'Elenco.

ART. 3

Requisiti e documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione nell'Elenco

Per l'iscrizione nell'Elenco occorre compilare, nel rispetto delle norme sull'autocertificazione, il modello A allegato al presente documento, da inviare:

- **al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Redazione IoStudio – La Carta dello Studente -** Viale Trastevere n. 76a, 00153, Roma.

La domanda va inviata a mezzo fax al num. 06/89281563 oppure in busta chiusa all'indirizzo di cui sopra e con la seguente dicitura: "Domanda di abilitazione all'Elenco nazionale di Fornitori e Prestatori di servizi culturali – "IoStudio – La Carta dello Studente".

Con la Domanda (da predisporre secondo il Modello citato) il Fornitore dovrà attestare:

- l'attività per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco e la riconducibilità della medesima ad una o più delle macrocategorie merceologiche indicate nel precedente art. 1;
- il luogo/i in cui è/sono presente/i l'/gli esercizio/i e/o la/e struttura/e ove verranno erogate le prestazioni culturali;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, D.Lgs. 163/2006;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze e/o abilitazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dichiarata;
- di rispettare le normative in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti nel luogo dove verranno svolte le attività;
- la tipologia di agevolazione e/o offerta promozionale e/o sconti offerti (in termini di percentuale di ribasso rispetto al prezzo di vendita al pubblico) che intende offrire;
- il nominativo di un referente e l'indirizzo di posta elettronica, al fine dei consentire l'invio di comunicazioni nel corso della procedura di abilitazione.

Il Fornitore, infine, dovrà dichiarare di aver preso piena conoscenza dell'Avviso e delle presenti Regole e di impegnarsi a rispettare quanto in essi previsto in caso di iscrizione all'Elenco.

Le domande formulate in difformità alle prescrizioni del presente documento saranno respinte ed il Fornitore riceverà comunicazione scritta, a mezzo mail, della non accettazione della domanda. In tal caso, le domande di iscrizione dovranno essere riformulate e nuovamente presentate in conformità alle indicazioni indicate.

ART. 4

Valutazione delle Domande di abilitazione

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, le fasi istruttorie necessarie alla verifica del possesso da parte del Fornitore richiedente dei requisiti sopra indicati verranno svolte da un'apposita Commissione nominata dal MIUR – Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Redazione IoStudio – La Carta dello Studente.

La Commissione si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, salvo diverse necessità riscontrate sulla base del numero delle richieste di abilitazione in entrata, e provvederà alle seguenti attività:

a) esaminare la documentazione presentata da ciascun Fornitore;
b) comunicare l'esito dell'istruttoria ai Fornitori richiedenti, a mezzo fax e/o mail;
c) redigere, all'esito dell'istruttoria, una lista dei Fornitori abilitati (con relativa Data di Abilitazione). Il MIUR – Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Redazione IoStudio – La Carta dello Studente - procederà ad inserire nell'Elenco nazionale i nominativi e le ulteriori informazioni contenute nel precedente art. 2.

Qualora il MIUR, nel periodo di iscrizione del Fornitore all'Elenco, venga a conoscenza di una causa di esclusione dal suddetto Elenco, provvederà, dopo aver verificato la veridicità di quanto appreso, ad adottare i provvedimenti occorrenti, ivi inclusi l'eventuale sospensione e/o cancellazione dall'Elenco secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.

Ai Fornitori cancellati dall'Elenco e/o ai Fornitori in relazione ai quali sia stata rigettata e/o sospesa l'iscrizione sarà data comunicazione a mezzo di posta elettronica o fax.

ART. 5

Sospensione e/o cancellazione dall'Elenco

Il MIUR cancellerà dall'Elenco i Fornitori che:

(a) abbiano reso dichiarazioni false (e/o abbiano omesso di dichiarare le variazioni intervenute) in relazione al possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'abilitazione;

(b) abbiano perso, successivamente all'iscrizione nell'Elenco, uno o più dei requisiti necessari per ottenere l'abilitazione medesima;

(c) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti rispetto a quanto dichiarato in sede di Domanda di abilitazione in termini di sconti offerti, offerte promozionali, agevolazioni;

(d) abbiano utilizzato l'abilitazione all'Elenco per veicolare nei confronti dello studente titolare della Carta IoStudio, offerte commerciali o, di altro genere, estranee ai contenuti e allo spirito dell'iniziativa culturale promossa con la Carta medesima;

(e) si siano resi inadempienti rispetto ai "Principi generali di comportamento" di cui al successivo articolo 7;

(f) abbiano presentato domanda di cancellazione dall'Elenco e/o comunque non abbiano presentato la domanda di conferma alla scadenza del quinquiennio in conformità al precedente art. 2.2.

Il MIUR potrà valutare di adottare, in luogo del provvedimento di cancellazione, un provvedimento di sospensione nell'ipotesi sub (c) laddove gli inadempimenti non siano ritenuti gravi e reiterati.

ART. 6

Gradimento del Titolare della Carta

I titolari della Carta IoStudio, attraverso il portale www.istruzione.it/studenti, potranno esprimere il proprio gradimento in merito alle prestazioni culturali erogate dai Fornitori, nonché segnalare eventuali disservizi legati alla mancata applicazione degli sconti, agevolazioni ed offerte promozionali dichiarati in sede di Domanda di abilitazione (ed indicati nell'Elenco).

Il MIUR potrà tenere conto delle suddette valutazioni ai fini della migliore tenuta dell'Elenco e del successo dell'iniziativa culturale legata alla Carta IoStudio.

ART. 7

Principi generali di comportamento

I Fornitori, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, dovranno dichiarare di impegnarsi a tenere, nei rapporti con gli studenti titolari della Carta Io Studio, comportamenti di assoluta onesta, lealtà, buona fede, correttezza, diligenza, trasparenza e imparzialità.

I Fornitori dovranno altresì dichiarare che i dati identificativi contenuti nella Carta Io Studio richiedente la prestazione culturale verranno dal Fornitore verificati, in sede di erogazione del servizio, esclusivamente per accertare la ricorrenza del diritto alla prestazione agevolata, senza dare corso ad alcuna operazione di registrazione dei dati medesimi su supporto cartaceo, informatico o di altro genere. E' vietata, indipendentemente dalle finalità perseguite, qualsivoglia schedatura atta a monitorare le abitudini dei titolari della Carta.

Fermo quanto sopra, il Fornitore è tenuto a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso o in occasione dello svolgimento delle sue attività, al fine di non pregiudicare o compromettere, anche solo potenzialmente, gli interessi degli studenti titolari della Carta e/o l'immagine del MIUR. Tali informazioni non possono in alcun modo essere diffuse, né tantomeno utilizzate per trarre vantaggi personali, finanziari e non, diretti o indiretti, anche successivamente all'erogazione della prestazione culturale a favore del soggetto avente diritto.

L'inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al presente articolo sarà sanzionata con la cancellazione del Fornitore dall'Elenco, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni eventualmente arrecati ai soggetti beneficiari della presente iniziativa.

ART. 8

Tutela della riservatezza

I Fornitori che richiedono l'iscrizione all'Elenco forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ,"*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito la "Legge").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, il MIUR fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento.

I dati forniti vengono acquisiti dal MIUR ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti dei Fornitori richiedenti l'iscrizione all'Elenco di cui alle presenti Regole, nonché ai fini della corretta tenuta dell'Elenco stesso.

Dati sensibili.

Di norma i dati forniti dai Fornitori non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale del MIUR che cura la procedura di Abilitazione all'Elenco e a quello in forza ad altri uffici della Amministrazione che svolgono attività ad essa attinente;
- ai soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

I nominativi dei Fornitori abilitati e le informazioni di cui all'art. 2 delle presenti Regole saranno diffusi tramite il portale www.istruzione.it/studenti.

Diritti del Fornitore interessato.

Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a 00153 Roma.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con la presentazione della Domanda di abilitazione, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

ART. 9

Allegati

Modello A "Domanda di Abilitazione"

Modello B "Conferma dell'iscrizione all'Elenco"

ALLEGATO *A*

MODULO DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE DI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000.

Il sottoscritto:
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Codice fiscale:
In qualità di Legale rappresentante della:
Ragione Sociale:
Con sede in:
Partita IVA:
Telefono: Fax:
E-mail:

PREMESSO

- di aver preso visione delle Regole per l'abilitazione all'Elenco nazionale di Fornitori e Prestatori di servizi culturali a favore degli studenti titolari della Carta denominata "IoStudio- La carta dello Studente".
- che tale Regolamento è finalizzato alla formazione di un elenco nazionale, tenuto presso il MIUR di Fornitori e Prestatori di servizi culturali (di seguito "Elenco") che offrono agevolazioni economiche ed attività promozionali a favore degli studenti titolari della Carta "IoStudio – La Carta dello Studente";

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. N. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa ovvero Associazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,

DICHIARA

- che questa Impresa ovvero Associazione (di seguito "Fornitore"), costituita con atto del …../……/………, ed avente per oggetto sociale ____ intende richiedere l'iscrizione all'Elenco di cui in premessa per la seguente area di riferimento (*barrare il campo/i d'interesse)*:

- Cinema;
- Teatro;
- Musica e Danza;
- Spettacoli circensi;
- Musei e gallerie d'arte;
- Aree archeologiche e naturalistiche;
- Beni architettonici d'interesse culturale ed artistico;
- Librerie, Biblioteche, Archivi, Videoteche;
- Ostelli della Gioventù;
- Commercio Equo e Solidale;
- Corsi di lingua straniera e scambi culturali con l'estero;
- Trasporti e mobilità;
- Tecnologia informatiche e telecomunicazioni;
- Strutture sportive;
- Materiale didattico e servizi di interesse sociale.

- che all'interno della predetta/e area/e di riferimento il Fornitore eroga la seguente attività avente valenza culturale (*descrivere succintamente la tipologia di servizio che si mette a disposizione dello studente titolare della Carta "IoStudio – La Carta dello Studente")*

____

____

- che il luogo/i in cui sono ubicati gli esercizi ovvero le strutture deputate ad accogliere la predetta attività sono i seguenti: ____
____
____

- che il Fornitore s'impegna a mettere a disposizione dello Studente titolare della Carta "IoStudio – La Carta dello Studente" agevolazioni e/o offerte promozionali e/o sconti relativi a (*barrare il campo/i d'interesse ed inserire una breve descrizione del contenuto dell'offerta , ad es: percentuale di ribasso rispetto al prezzo di vendita al pubblico):*

- accesso alle aree (sale museali, aree archeologiche e naturalistiche, Biblioteche ed Archivi, Beni architettonici d'interesse culturale ed artistico, ecc.) ove lo studente titolare della Carta "IoStudio" usufruirà di una tipologia di offerta culturale tematica e permanente____;
- acquisto di biglietti per assistere ad eventi e spettacoli "ad hoc" (film, spettacoli teatrali, concerti, festival e rassegne musicali, mostre, ecc.), secondo la programmazione stabilita di volta in volta dal Fornitore abilitato____;
- acquisto di libri ____;
- partecipazione a corsi di studio finalizzati ad ampliare il bagaglio culturale dello studente (corsi di lingua straniera, di teatro, di danza, di musica, ecc.)____;
- acquisto e/o noleggio di strumenti a supporto della diffusione di consumi culturali a distanza dal luogo di esecuzione della prestazione culturale (CD e DVD musicali, teatrali, ecc.) ____;
- acquisto e/o noleggio di apparecchiature dirette, a vario titolo, ad agevolare l'apprendimento in capo allo studente delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche (lettori DVD, proiettori, lettori Blu-ray, lettori HD, ecc.)____;
- accesso a strutture culturali-ricreative che favoriscano l'interrelazione e lo scambio di esperienze formative (ostelli della gioventù, palestre, centri culturali all'estero per lo svolgimento di corsi di lingua e/o viaggi-studio)____;
- accesso ai mezzi di trasporto (locali, nazionali e internazionali)____;
- partecipazione ad iniziative di volontariato e/o di supporto alle economie dei Paesi extra UE (soggiorni di volontariato, acquisto di prodotti del commercio equo e solidale, ecc.)____;
- altro ____.

- che il Fornitore non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006;

- che il Fornitore è in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze e/o abilitazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dichiarata;

- che il Fornitore rispetta le normative in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza vigenti nel luogo di svolgimento delle prestazioni;

- che il Fornitore s'impegna a tenere, nei rapporti con gli studenti titolari della Carta "Io Studio", comportamenti di assoluta onesta, lealtà, buona fede, correttezza, diligenza, trasparenza ed imparzialità;

- che il Fornitore s'impegna ad utilizzare i dati identificativi contenuti nella Carta "Io Studio", esibita dallo studente richiedente la prestazione culturale, al solo fine di verificare, in sede di erogazione del servizio, la ricorrenza del diritto alla prestazione agevolata, senza dare corso ad alcuna operazione di registrazione dei dati medesimi su supporto cartaceo, informatico o di altro genere. E' vietata, indipendentemente dalle finalità perseguite, qualsivoglia schedatura atta a monitorare le abitudini dei titolari della Carta;

- che il Fornitore manterrà la massima riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso o in occasione dello svolgimento delle sue attività, al fine di non pregiudicare o compromettere, anche solo potenzialmente, gli interessi degli studenti titolari della Carta e/o l'immagine del MIUR ;

- che l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare comunicazioni nel corso della procedura di abilitazione è il seguente____;

- che il referente per la presente procedura è (*compilare solo se trattasi di soggetto diverso dal firmatario della domanda)*____;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di essere a conoscenza che il MIUR potrà procedere a verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;

- di esonerare espressamente il MIUR da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante da un utilizzo improprio della Carta “Io studio” da parte dello studente richiedente la prestazione culturale;

- di aver preso piena conoscenza dell’Avviso di selezione e delle Regole per l’abilitazione all’Elenco nazionale di Fornitori e Prestatori di servizi culturali a favore degli studenti titolari della Carta denominata “IoStudio – la Carta dello Studente” e di impegnarsi a rispettare integralmente quanto in essi previsto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al MIUR qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare, la eventuale perdita da parte dell'Impresa dei requisiti previsti per l'abilitazione al presente Bando.

.

TUTTO CIÒ PREMESSO E DICHIARATO, IL SOTTOSCRITTO
RICHIEDE

l’iscrizione del Fornitore ____ all’Elenco nazionale, tenuto presso il MIUR, di Fornitori e Prestatori di servizi culturali che offrono agevolazioni economiche ed attività promozionali a favore degli studenti titolari della Carta “IoStudio – La Carta dello Studente”.

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000

Data,_____________________

Firma

____

ALLEGATO *B*

MODULO DI DOMANDA PER LA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE DI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000.

Il sottoscritto
Nome e cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Codice fiscale:
In qualità di Legale rappresentante della
Ragione Sociale:
Con sede in:
Partita IVA:
Telefono: Fax:
E-mail:

PREMESSO

- che questa Impresa è iscritta dal ____________________________________ all'elenco nazionale, tenuto presso il MIUR, di Fornitori e Prestatori di servizi culturali (di seguito "Elenco") che offrono agevolazioni economiche ed attività promozionali a favore degli studenti titolari della Carta "Io studio – La Carta dello Studente";
- che permangono, in capo a questa Impresa, tutti i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco ed oggetto della dichiarazione resa in regime di autocertificazione all'atto della domanda di iscrizione.

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. N. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa ovvero Associazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,

DICHIARA

- che questa Impresa ovvero Associazione (di seguito "Fornitore"), costituita con atto del …../……/………, ed avente per oggetto sociale ____ intende confermare l'iscrizione all'Elenco di cui in premessa per la seguente area di riferimento (*barrare il campo/i d'interesse con)*:

- Cinema;
- Teatro;
- Musica e Danza;
- Spettacoli circensi;
- Musei e gallerie d'arte;
- Aree archeologiche e naturalistiche;
- Beni architettonici d'interesse culturale ed artistico;
- Librerie, Biblioteche, Archivi, Videoteche;
- Ostelli della Gioventù;
- Commercio Equo e Solidale;
- Corsi di lingua straniera e scambi culturali con l'estero;
- Trasporti e mobilità;
- Tecnologia informatiche e telecomunicazioni;
- Strutture sportive;
- Materiale didattico e servizi di interesse sociale.

- che all'interno della predetta/e area/e di riferimento il Fornitore eroga la seguente attività avente valenza culturale (*descrivere succintamente la tipologia di servizio che si mette a disposizione dello studente titolare della Carta "IoStudio – La Carta dello Studente)*

____

____

- che il luogo/i in cui sono ubicati gli esercizi ovvero le strutture deputate ad accogliere la predetta attività sono i seguenti: ____

- che il Fornitore s'impegna a mettere a disposizione dello Studente titolare della Carta "IoStudio – La Carta dello Studente" agevolazioni e/o offerte promozionali e/o sconti relativi a (*barrare il campo/i d'interesse ed inserire una breve descrizione del contenuto dell'offerta, ad es: percentuale di ribasso rispetto al prezzo di vendita al pubblico):*

- accesso alle aree (sale museali, aree archeologiche e naturalistiche, Biblioteche ed Archivi, Beni architettonici d'interesse culturale ed artistico, ecc.) ove lo studente titolare della Carta "IoStudio" usufruirà di una tipologia di offerta culturale tematica e permanente______________________;
- acquisto di biglietti per assistere ad eventi e spettacoli "ad hoc" (film, spettacoli teatrali, concerti, festival e rassegne musicali, mostre, ecc.), secondo la programmazione stabilita di volta in volta dal Fornitore abilitato______________________;
- acquisto di libri ______________________;
- partecipazione a corsi di studio finalizzati ad ampliare il bagaglio culturale dello studente (corsi di lingua straniera, di teatro, di danza, di musica, ecc.)______________________;
- acquisto e/o noleggio di strumenti a supporto della diffusione di consumi culturali a distanza dal luogo di esecuzione della prestazione culturale (CD e DVD musicali, teatrali, ecc.) ______________________;
- acquisto e/o noleggio di apparecchiature dirette, a vario titolo, ad agevolare l'apprendimento in capo allo studente delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche (lettori DVD, proiettori, lettori Blu-ray, lettori HD, ecc.)______________________;
- accesso a strutture culturali-ricreative che favoriscano l'interrelazione e lo scambio di esperienze formative (ostelli della gioventù, palestre, centri culturali all'estero per lo svolgimento di corsi di lingua e/o viaggi-studio)______________________;
- accesso ai mezzi di trasporto (locali, nazionali e internazionali)______________________;
- partecipazione ad iniziative di volontariato e/o di supporto alle economie dei Paesi extra UE (soggiorni di volontariato, acquisto di prodotti del commercio equo e solidale, ecc.)______________________;
- altro ______________________.

- di allegare alla domanda la seguente documentazione ulteriore (*solo se sono intervenute variazioni/modifiche rispetto ai dati comunicati al MIUR in regime di autocertificazione all'atto della domanda originaria di iscrizione all'Elenco*) ____

- che il Fornitore non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006;

- che il Fornitore è in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze e/o abilitazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dichiarata;

- che il Fornitore rispetta le normative in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza vigenti nel luogo di svolgimento delle prestazioni;

- che il Fornitore s'impegna a tenere, nei rapporti con gli studenti titolari della Carta "Io Studio", comportamenti di assoluta onesta, lealtà, buona fede, correttezza, diligenza, trasparenza ed imparzialità;

- che il Fornitore s'impegna ad utilizzare i dati identificativi contenuti nella Carta "Io Studio", esibita dallo studente richiedente la prestazione culturale, al solo fine di verificare, in sede di erogazione del servizio, la ricorrenza del diritto alla prestazione agevolata, senza dare corso ad alcuna operazione di registrazione dei dati medesimi su supporto cartaceo, informatico o di altro genere. E' vietata, indipendentemente dalle finalità perseguite, qualsivoglia schedatura atta a monitorare le abitudini dei titolari della Carta;

- che il Fornitore manterrà la massima riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso o in occasione dello svolgimento delle sue attività, al fine di non pregiudicare o compromettere, anche solo potenzialmente, gli interessi degli studenti titolari della Carta e/o l'immagine del MIUR;

- che l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare comunicazioni nel corso della procedura di conferma dell'abilitazione è il seguente______________________________;

- che il referente per la presente procedura è (*compilare solo se trattasi di soggetto diverso dal firmatario della domanda)*______________________________;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di essere a conoscenza che il MIUR potrà procedere a verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;

- di esonerare espressamente il MIUR da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante da un utilizzo improprio della Carta "Io studio" da parte dello studente richiedente la prestazione culturale;

- di aver preso piena conoscenza dell'Avviso di selezione e delle Regole per l'abilitazione all'Elenco nazionale di Fornitori e Prestatori di servizi culturali a favore degli studenti titolari della Carta denominata "IoStudio – la Carta dello Studente" e di impegnarsi a rispettare integralmente quanto in essi previsto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al MIUR qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare, la eventuale perdita da parte dell'Impresa dei requisiti previsti per l'abilitazione al presente Bando.

.

TUTTO CIÒ PREMESSO E DICHIARATO, IL SOTTOSCRITTO
RICHIEDE

la conferma dell' iscrizione del Fornitore ______________________________ all'Elenco nazionale, tenuto presso il MIUR, di Fornitori e Prestatori di servizi culturali che offrono agevolazioni economiche ed attività promozionali a favore degli studenti titolari della Carta "IoStudio – La Carta dello Studente".

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000

Data,____________________ Firma

____

10A04721

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2010.

Autorizzazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, paragrafo 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, paragrafi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 3, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto dirigenziale 5 marzo 2008 di attuazione della decisione della Commissione 2007/619/CE del 20 settembre 2007 di non iscrizione della sostanza attiva 1,3 -dicloropropene nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Considerato che il suddetto decreto dirigenziale ha stabilito che la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, fosse possibile fino al 20 marzo 2009;

Considerato che l'utilizzo dell'1,3-dicloropropene rappresenta, ai fini del trattamento di disinfestazione dei terreni agricoli destinati alla produzione ortofloricola, una valida alternativa del bromuro di metile, che è sottoposto a rigide limitazioni di utilizzo a norma del protocollo di Montreal, relativo alle sostanze lesive per la fascia di ozono stratosferico, ratificato dall'Italia il 16 dicembre 1988;

Visto in particolare l'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente «la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni»;

Viste le richieste inoltrate da alcune Associazioni di agricoltori e fumigatori con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre, successivamente al termine del periodo dello smaltimento scorte, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene ritenuta efficace per il trattamento di disinfestazione dei terreni agricoli destinati alla produzione ortofrutticola e floricola;

Considerato che il problema è stato sottoposto all'attenzione della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del 7 aprile 2009 che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione eccezionale della sostanza attiva 1,3 dicloropropene e dei relativi prodotti che la contengono, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto dirigenziale 5 maggio 2009, con il quale i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, sono stati autorizzati per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la composizione e alle condizioni di utilizzo, riportate nelle rispettive etichette;

Viste le domande presentate successivamente dalle Associazioni di agricoltori e fumigatori e dalle imprese interessate, dirette ad ottenere la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3 -dicloropropene, rilasciata ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il decreto dirigenziale 5 maggio 2009;

Considerato, altresì, che nella stessa riunione, la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, tenuto conto dell'ampio periodo di utilizzo dell'1,3-dicloropropene sui terreni in assenza di coltura, in base al periodo di reimpianti delle diverse colture, aveva espresso il parere favorevole affinché i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva potessero essere utilizzati per un ulteriore periodo di 120 giorni, in relazione alle eventuali necessità rappresentate dal mondo agricolo;

Visto il decreto dirigenziale 1° settembre 2009 con il quale è stata prorogata l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, rilasciata ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decreto dirigenziale 5 maggio 2009;

Considerato che a livello comunitario il notificante della citata sostanza attiva ha presentato successivamente alla decisione della Commissione di non inclusione 2007/619/CE una nuova domanda ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Tenuto conto che la Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha effettuato una valutazione dei dati aggiuntivi presentati dal notificante a supporto della suddetta domanda d'inclusione, prendendo in considerazione in modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della sostanza attiva 1,3-dicloropropene che avevano portato alla decisione di non inclusione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CE;

Considerato che detta valutazione supplementare è stata successivamente esaminata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentata alla Commissione UE sotto forma di rapporto scientifico;

Considerato che il suddetto rapporto scientifico è in corso di esame da parte della Commissione UE e degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Viste le nuove richieste inoltrate da alcune Associazioni di agricoltori e fumigatori con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene;

Viste le istanze inoltrate dalle Imprese interessate, dirette ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che il problema è stato sottoposto all'attenzione della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del 5 marzo 2010 che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva e dei relativi prodotti fitosanitari che la contengono;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva 1,3- dicloropropene, riportati nell'allegato al presente decreto, sono autorizzati, per un periodo di 120 giorni, con la composizione e alle condizioni di utilizzo, indicate nelle etichette.

Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari di seguito riportati devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, alle Imprese interessate.

Roma, 26 marzo 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3 dicloroprene autorizzati, per 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del Decreto Legislativo 194/95

N. di registrazione	**Prodotto fitosanitario**	**Impresa**	**Data di registrazione**	**Scadenza registrazione**
14954	D-D SOIL	Kanesho Soil Treatment PRL/BVBA	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14955	CONDORSIS 97 II	Dow Agrosciences Italia s.r.l.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14956	TELONE 97 II	Dow Agrosciences Italia s.r.l.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14957	TELONE E	Dow Agrosciences Italia S.R.L.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14958	CONDORSISIS E	Dow Agrosciences Italia s.r.l.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14959	DIGEO II	Geofin S.P.A.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14960	GEOCLEAN CERTIS	Certis Europe B.V.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14961	PLANTONE 2	Plant Chem S.R.L.	26 marzo 2010	23 luglio 2010
14962	DIDICLOR L	Chemia S.P.A	26 marzo 2010	23 luglio 2010

D-D® SOIL

FUMIGANTE

Liquido volatile ad elevato contenuto di p.a. che, iniettato nel terreno, si trasforma in vapori tossici e, in tale forma, vi si diffonde. È un prodotto specifico per la lotta contro nematodi e anguillule, ma agisce anche contro insetti terricoli, millepiedi, talpe, semi di erbe infestanti. Inoltre riduce la carica dei germi di varie malattie fungine, che producono noti marciumi radicali. Il prodotto consente il "reimpianto" a breve scadenza del pesco, degli agrumi e della vite: un trattamento prima della messa a dimora delle piante elimina le cause che provocano il declino di queste colture quando succedono a e stesse.

D-D® SOIL

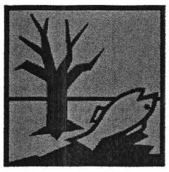
COMPOSIZIONE:

1,3-DICLOROPROPENE, puro	g 92,5 (= 1119 g/l)
Composti correlati q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Infiammabile. Tossico per ingestione – Nocivo per inalazione e contatto con la pelle – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Non gettare i residui nelle fognature - Durante le fumigazione usare un apparecchio respiratorio adatto – In caso d'incendio usare polvere chimica, schiuma, anidride carbonica - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità selle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

KANESHO SOIL TREATMENT SPRL/BVB
Boulevard de la Woluwe, 60
B-1200 Bruxelles (Belgio)
Distribuito da:
Certis Europe BV – Filiale Italiana
Via Guaragna, 3 – Saronno (VA)

Officine di produzione:
SOLVAY ALKALI GmbH – Rheinberg (Germania)
TERMINALES PORTUARIAS S.A. – Barcellona (Spagna) (1)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 495 **del** 26/3/2010

Contenuto netto: litri 20 - 59 - 205* **Partita n. ....**

®archio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie, veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatiti irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.

Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite, se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale, per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Le applicazioni di D-D SOIL debbono effettuarsi a profondità di cm 15-30 su terreno nudo e precedentemente ben sminuzzato e livellato. È consigliabile che il terreno presenti un grado di umidità simile a quello richiesto normalmente per la semina e una temperatura non inferiore ai 10°C e non superiore ai 25°C (la temperatura ottimale si aggira attorno ai 15°C). Tra la fine del trattamento e l'inizio delle semine o trapianti devono intercorrere almeno quattro settimane. Prima di seminare o trapiantare è indispensabile rimuovere ed arieggiare il terreno con zappature ed erpicature profonde in modo da liberarlo completamente dai vapori residui. Nel caso di "reimpianto" occorre procedere allo scasso totale del terreno, alla raccolta accurata delle radici portate in superficie e quindi alla fumigazione con le consuete modalità.

DOSI D'IMPIEGO

- Terreni mediamente infestati da nematodi: litri 14-17 (kg 17-20) per 1000m2.
- Terreni fortemente infestati da nematodi ed altri parassiti o di natura eccessivamente sciolta: litri 17-19 (kg 20-23) per 1000 m2. Per il controllo dei nematodi cisticoli si consigliano le dosi più alte, mentre per il controllo delle forme libere si suggeriscono le dosi più basse.
- "Reimpianti" del pesco: da litri 24 (kg 29) a litri 43 (kg 51) per 1000 M2, servendo le dosi più alte ai terreni particolarmente sciolti. Attendere 3-6 mesi prima del reimpianto, a seconda del tipo di terreno.
- Reimpianto della vite, affetta da degenerazione infettiva e degli agrumi: da litri 43 (kg 51) a litri 53 (kg 63) per 1000 m2. Attendere da 3 a 6 mesi prima del reimpianto, a seconda del tipo di terreno.

Attenzione: per evitare reinfestazioni non apportare sui terreni trattati terricci, spazzature o comunque materiali provenienti da aree infestate o sospette tali. La concimazione organica potrà sempre effettuarsi senza inconvenienti prima della fumigazione.

Nota – In tutti i casi, per essere sicuri che non permangono residui di D-D SOIL nel terreno, prima del reimpianto aver cura che una manciata di suolo prelevata alla profondità di 10-15 cm non lascia percepire l'odore del prodotto.

NON IMPIEGARE IN SERRA ED IN AMBIENTI CHIUSI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non deve essere impiegato in miscela con altri formulati.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ Non effettuare i trattamenti in vicinanza di piante arboree. Prima della messa a coltura effettuare una leggera lavorazione onde rimuovere eventuali vapori residui.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Far trascorrere almeno **28 GIORNI** tra il trattamento ed il reimpianto.

AVVERTENZA: chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivante da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

(*) Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

(1) Solo confezionamento

CONDORSIS* 97 II

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco ed agrumi

LIQUIDO EMULSIONABILE

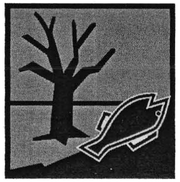
Composizione di CONDORSIS 97 II
1,3 Dicloropropene g. 97 (=1178,5g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Tossico per contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per la pelle e le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661
Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Stade (Germania)
Agriformula - Paganica (L'Aquila)

Taglie autorizzate: 10 - 20 - 50 - 60 - 80 - 100 - 200(1) litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo parallico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore.
SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave.
Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero.
Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Caratteristiche: CONDORSIS 97 II libera il terreno da tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (*Meloydogyne spp.*) cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.
Coltivazioni erbacee: Terreni leggeri: 100-150 l/ha.
Terreni di medio impasto o leggermente forti: 150-190 l/ha.
Per il reimpianto dopo breve periodo (1-2 anni) di vite, pesco, agrumi: 330-475 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo. Il prodotto può essere applicato durante l'anno quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27 gradi C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanze organiche indecomposte, inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il prodotto si inietta sul terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici.
Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30-40 cm fra loro alla profondità di:
a) cm 15-25 in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per l'impianto di colture erbacee
b) cm 25-35 per l'impianto di colture arboree.

Trattamento in pieno campo
Per il trattamento di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale, scendendo lungo coltelli assolcatori, viene immesso nel terreno. Dopo il trattamento, il terreno deve essere rullato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del prodotto.

Areazione del prodotto e semina-trapianto
Ad una distanza di 7 o 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l'areazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento con CONDORSIS 97 II. Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature od eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.

Nel caso di applicazioni con dosi elevate (330 l/ha) attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura. In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore di CONDORSIS 97 II.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità: essendo i vapori del prodotto fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

Intervallo di sicurezza: far trascorrere almeno **28 giorni** tra il trattamento e semine e reimpianti.

AVVERTENZE:
- E' vietato l'impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi.
- Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati, alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità: 48 ore.
- Il prodotto può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e le loro leghe.
- Il prodotto non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.

I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18°C.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

(1)**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

* Marchio registrato della Sis

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14.9.56...........

TELONE* 97 II

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco ed agrumi

LIQUIDO EMULSIONABILE

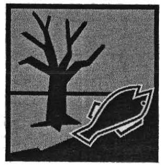
Composizione di TELONE 97 II
1,3 Dicloropropene g. 97 (=1178,5g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acqatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Stade – Germania
Agriformula - Paganica (L'Aquila)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 60 - 80 - 100 - 200[(1)] litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurofropo con lesioni centrali di tipo parallico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore.
SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave.
Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero.
Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Caratteristiche: TELONE 97 II libera il terreno da tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (*Meloydogyne spp.*) cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.
Coltivazioni erbacee: Terreni leggeri: 100-150 l/ha.
Terreni di medio impasto o leggermente forti: 150-190 l/ha.
Per il reimpianto dopo breve periodo (1-2 anni) di vite, pesco, agrumi: 330-475 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo. Il prodotto può essere applicato durante l'anno quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27 gradi C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanze organiche indecomposte, inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il prodotto si inietta sul terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici.
Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30-40 cm fra loro alla profondità di:
a) cm 15-25 in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per l'impianto di colture erbacee
b) cm 25-35 per l'impianto di colture arboree.

Trattamento in pieno campo
Per il trattamento di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale, scendendo lungo coltelli assolcatori, viene immesso nel terreno. Dopo il trattamento, il terreno deve essere rullato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del prodotto.

Areazione del prodotto e semina-trapianto
Ad una distanza di 7 o 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l'areazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento con TELONE 97 II. Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature od eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (330 l/ha) attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura. In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore di TELONE 97 II.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità: essendo i vapori del prodotto fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

Intervallo di sicurezza: far trascorrere almeno **28 giorni** tra il trattamento e semine e reimpianti.

AVVERTENZE:
- E' vietato l'impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi.
- Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati, alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità: 48 ore.
- Il prodotto può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e le loro leghe.
- Il prodotto non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.

I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18°C.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

(1)**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12.9.5.........

TELONE* E

Nematocida del terreno in assenza di coltura, per reimpianti di agrumi, pesco, vite e per i vivai, per applicazione mediante manichetta (tubo forato)

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di TELONE E
1,3-Dicloropropene g. 94 (= 1161,8 g/l) ;
Coformulanti q b. a g. 100,0

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Tossico per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito.



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow Deutschland, OHG – Stade - Germania
Aventis - Cheste (Valencia) - Spagna

Taglie autorizzate: **20 – 50 – 60 – 200(1) litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo parallico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. **Apparato digerente:** dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. **Apparato respiratorio:** dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZE: TELONE E deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari. Durante l'applicazione del prodotto e durante le operazioni di rimozione del film plastico ricoprente il suolo, usare un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i solventi organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. Per l'impiego in serra, fare precedere il rientro da idonea ventilazione. Dopo la rimozione del film plastico, per i successivi 10 giorni non rientrare nelle zone trattate senza un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i solventi organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Entro questo periodo effettuare una lavorazione del terreno al fine di arieggiarlo. Nel caso di perdite e spandimenti accidentali del prodotto, allontanare gli astanti e dotare la squadra di emergenza di tuta chimica protettiva completa e autorespiratore. I fusti contenenti il prodotto, in fase di prelievo, debbono essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento di materiale adatto e volume idoneo. In caso di fuoriuscita accidentale, assorbire con sabbia o altri materiali assorbenti non combustibili e mettere in contenitori per lo smaltimento. Per grossi spargimenti, sbarrare l'area e consultare il produttore.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Caratteristiche: **TELONE E è indicato per la lotta a tutte le specie di Nematodi che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale a tutte le anguillule che infestano terreni in assenza di coltura, per reimpianti di agrumi, pesco, vite e per i vivai, per applicazione mediante manichetta (tubo forato).**

Dosi di applicazione: 150-250 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.
Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo e il prodotto si distribuisce mescolato ad acqua mediante manichette fornite di gocciolatori lungo la linea, la distanza dei quali può variare a seconda del tipo di terreno, ma, generalmente, dovrebbe essere di 40-50 cm (con almeno 2-2,5 gocciolatori/m²). Il prodotto può essere applicato quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27° C. Per un migliore risultato, si consiglia comunque una temperatura superiore ai 10°C.
Nonostante l'applicazione di TELONE E debba essere eseguita solo mediante manichette, la preparazione del terreno riveste comunque una certa importanza. Al tempo del trattamento, il terreno deve essere ben lavorato, privo di zolle e di sostanze organiche indecomposte. Deve inoltre possedere il giusto grado di umidità come per la semina.
Il prodotto si distribuisce mescolato ad acqua e la diluizione deve essere al 1,5-2 per mille. In nessun caso deve superare il valore massimo del 2 per mille, al fine di evitare eventuali problemi di corrosione delle attrezzature.
La distribuzione del volume di acqua deve essere frazionata e considerare tre momenti importanti:

- 2-3 giorni prima del trattamento con TELONE E, si distribuiscono in modo continuo 15-20 litri di acqua/m² (150-200 m³/ha). Tale operazione ha lo scopo di inumidire in modo uniforme il terreno e far sì che i nematodi salgano verso la superficie, in modo da renderli più facilmente raggiungibili dal prodotto.
- una volta inumidito il terreno, si procede all'applicazione di TELONE E, che viene applicato con un volume di acqua pari a 20-25 l/m² (200-250 m³/ha) e rispettando la diluizione del 1,5-2 per mille.
- al termine dell'applicazione, vengono immediatamente distribuiti 10-15 l/m² di acqua (100-150 m³/ha), che hanno lo scopo di lavare le tubazioni e spingere in profondità TELONE E. L'acqua ha inoltre l'importante funzione di veicolare TELONE E e mantenerlo in profondità nel terreno. I volumi d'acqua consigliati devono comunque essere tarati in funzione del tipo di terreno.

Si raccomanda di non usare contenitori, pompe o altre attrezzature di trasferimento realizzate in alluminio, zinco (incluso quello galvanizzato), magnesio, cadmio o loro leghe. In certe condizioni, TELONE E potrebbe essere molto corrosivo per tali materiali. PVC e CPVC esposti a soluzioni di TELONE E per periodi di tempo brevi (non più di 24 ore) e successivamente risciacquati, sono considerati compatibili. La distribuzione finale di acqua ha lo scopo di ripulire il sistema di distribuzione e di preservarlo da eventuali problemi di corrosione dovuti al contatto prolungato con TELONE E.
Per prevenire le eventuali perdite del fumigante e per assicurarsi che una efficace concentrazione di prodotto rimanga nel terreno per un periodo più prolungato, si consiglia di applicare TELONE E attraverso manichetta (tubo forato) su suolo coperto da film plastico non forato, debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto alle correnti d'aria e la conseguente perdita di prodotto.
Semina-trapianto: la semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta almeno 28 giorni dopo il trattamento con TELONE E.

Compatibilità: TELONE E deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari. Le eventuali miscele non garantiscono la completa efficacia del formulato TELONE E. Per quanto riguarda la concimazione, si consiglia di effettuarla in un periodo successivo alla fumigazione.

Fitotossicità: Essendo TELONE E fitotossico, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

Intervallo di sicurezza: dal momento del trattamento far trascorrere 15 giorni per l'eliminazione del film plastico e 28 giorni per le semine ed i reimpianti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

(1)**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16.9.57

CONDORSIS* E

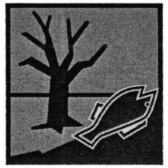
Nematocida del terreno in assenza di coltura, per reimpianti di agrumi, pesco, vite e per i vivai, per applicazione mediante manichetta (tubo forato)

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di CONDORSIS E
1,3-Dicloropropene g. 94 (= 1161.8 g/l) ;
Coformulanti q b. a g. 100,0



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione. Tossico per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Proteggersi gli occhi/faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow Deutschland, OHG – Stade - Germania
Aventis - Cheste (Valencia) - Spagna

Taglie autorizzate: **20 – 50 – 60 – 200[1] litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo parallico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. **SNC:** cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. **Apparato digerente:** dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. **Apparato respiratorio:** dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico. **Terapia:** allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito, gastrolusi con sospensione di carbone attivo; per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZE: CONDORSIS E deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari. Durante l'applicazione del prodotto e durante le operazioni di rimozione del film plastico ricoprente il suolo, usare un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i solventi organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. Per l'impiego in serra, fare precedere il rientro da idonea ventilazione. Dopo la rimozione del film plastico, per i successivi 10 giorni non rientrare nelle zone trattate senza un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i solventi organici, indumenti protettivi e guanti adatti. Entro questo periodo effettuare una lavorazione del terreno al fine di arieggiarlo. Nel caso di perdite e spandimenti accidentali del prodotto, allontanare gli astanti e dotare la squadra di emergenza di tuta chimica protettiva completa e autorespiratore. I fusti contenenti il prodotto, in fase di prelievo, debbono essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento di materiale adatto e volume idoneo. In caso di fuoriuscita accidentale, assorbire con sabbia o altri materiali assorbenti non combustibili e mettere in contenitori per lo smaltimento. Per grossi spargimenti, sbarrare l'area e consultare il produttore.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: **CONDORSIS E è indicato per la lotta a tutte le specie di Nematodi che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale a tutte le anguillule che infestano terreni in assenza di coltura, per reimpianti di agrumi, pesco, vite e per i vivai, per applicazione mediante manichetta (tubo forato).**

Dosi di applicazione: 150-250 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.
Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo e il prodotto si distribuisce mescolato ad acqua mediante manichette fornite di gocciolatori lungo la linea, la distanza dei quali può variare a seconda del tipo di terreno, ma, generalmente, dovrebbe essere di 40-50 cm (con almeno 2-2.5 gocciolatori/m²). Il prodotto può essere applicato quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27° C. Per un migliore risultato, si consiglia comunque una temperatura superiore ai 10°C.
Nonostante l'applicazione di CONDORSIS E debba essere eseguita solo mediante manichette, la preparazione del terreno riveste comunque una certa importanza. Al tempo del trattamento, il terreno deve essere ben lavorato, privo di zolle e di sostanze organiche indecomposte. Deve inoltre possedere il giusto grado di umidità come per la semina.
Il prodotto si distribuisce mescolato ad acqua e la diluizione deve essere al 1,5-2 per mille. In nessun caso deve superare il valore massimo del 2 per mille, al fine di evitare eventuali problemi di corrosione delle attrezzature.
La distribuzione del volume di acqua deve essere frazionata e considerare tre momenti importanti:

- 2-3 giorni prima del trattamento con CONDORSIS E, si distribuiscono in modo continuo 15-20 litri di acqua/m² (150-200 m³/ha). Tale operazione ha lo scopo di inumidire in modo uniforme il terreno e far sì che i nematodi salgano verso la superficie, in modo da renderli più facilmente raggiungibili dal prodotto
- una volta inumidito il terreno, si procede all'applicazione di CONDORSIS E, che viene applicato con un volume di acqua pari a 20-25 l/m² (200-250 m³/ha) e rispettando la diluizione del 1,5-2 per mille
- al termine dell'applicazione, vengono immediatamente distribuiti 10-15 l/m² di acqua (100-150 m³/ha), che hanno lo scopo di lavare le tubazioni e spingere in profondità CONDORSIS E. L'acqua ha inoltre l'importante funzione di veicolare CONDORSIS E e mantenerlo in profondità nel terreno. I volumi d'acqua consigliati devono comunque essere tarati in funzione del tipo di terreno.

Si raccomanda di non usare contenitori, pompe o altre attrezzature di trasferimento realizzate in alluminio, zinco (incluso quello galvanizzato), magnesio, cadmio o loro leghe. In certe condizioni, CONDORSIS E potrebbe essere molto corrosivo per tali materiali.

PVC e CPVC esposti a soluzioni di CONDORSIS E per periodi di tempo brevi (non più di 24 ore) e successivamente risciacquati, sono considerati compatibili. La distribuzione finale di acqua ha lo scopo di ripulire il sistema di distribuzione e di preservarlo da eventuali problemi di corrosione dovuti al contatto prolungato con CONDORSIS E.

Per prevenire le eventuali perdite del fumigante e per assicurarsi che una efficace concentrazione di prodotto rimanga nel terreno per un periodo più prolungato, si consiglia di applicare CONDORSIS E attraverso manichetta (tubo forato) su suolo coperto da film plastico non forato, debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto alle correnti d'aria e la conseguente perdita di prodotto.

Semina-trapianto: la semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta almeno 28 giorni dopo il trattamento con CONDORSIS E.
Compatibilità: CONDORSIS E deve essere usato da solo e non in miscela con altri prodotti antiparassitari. Le eventuali miscele non garantiscono la completa efficacia del formulato CONDORSIS E. Per quanto riguarda la concimazione, si consiglia di effettuarla in un periodo successivo alla fumigazione.
Fitotossicità: Essendo CONDORSIS E fitotossico, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.
Intervallo di sicurezza: dal momento del trattamento far trascorrere 15 giorni per l'eliminazione del film plastico e 28 giorni per le semine ed i reimpianti.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

[1]**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

* Marchio registrato dellA Sis

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16.7.57 ....

DIGEO II

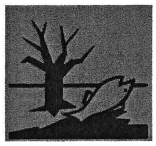
NEMATOCIDA DEL TERRENO E PER REIMPIANTI DI VITE, PESCO ED AGRUMI
LIQUIDO EMULSIONABILE

Partita n°.....

COMPOSIZIONE
1,3-dicloropropene puro.......g 97 (1178,5 g/l)
Coformulanti....q.b. a g 100



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio:
Infiammabile; Nocivo per inalazione; Tossico a contatto con la pelle e per ingestione; Irritante per le vie respiratorie e la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Tossico per organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

Consigli di prudenza: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

GEOFIN S.P.A.

GEOFIN S.P.A.
Via Crear, 15 – Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano (VR)

Geofin S.p.A.
Via Crear, 15
37050 MAZZANTICA DI OPPEANO (VR)
Partita IVA: 0280370 023 2

Contenuto netto: litri 10-20-50-60-80-100-200(*)
Officina di produzione:
Dow Agrosciences – Stade (Germania)

Registrazione Ministero della Salute n°12959 del 26/3/2010

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi. avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie, veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico, tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico. Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite, se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale, per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE

Digeo II libera il terreno da tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.

Coltivazioni erbacee : Terreni leggeri : 100-150 l/ha; Terreni di medio impasto o leggermente forti : 150-190 l/ha
Per il reimpianto dopo breve periodo (1-2 anni)di vite, pesco, agrumi: 330-475 l/ha. Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo. Il prodotto può essere applicato durante l'anno quando la temperatura del terreno è tra i 5e i 27 °C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanza organiche indecomposte, inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il prodotto si inietta sul terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici.
Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30-40 cm fra loro alla profondità di:

a) cm 15-25 in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per per l'impianto di colture erbacee.
b) cm 25-35 per l'impianto di colture arboree.

Trattamento in pieno campo
Per il trattamenti di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale scendendo lungo i coltelli assolcatori, viene immesso nel terreno. Dopo il trattamento, il terreno deve essere rollato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del prodotto.

Aerazione del prodotto e semina-trapianto
Ad una distanza di 7 o 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina ed il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l'aerazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento con Digeo II. Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature od eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (33 l/ha) attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura. In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore di Digeo II.

COMPATIBILITA' : il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ : i vapori del prodotto sono fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

NOCIVITÀ : Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo di Sicurezza : far trascorrere almeno 28 giorni tra il trattamento e semine e reimpianti.

AVVERTENZE:

- E' vietato l'impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi
- Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati, alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità: 48 ore
- Il prodotto può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e loro leghe.
- Il prodotto non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.

I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18 °C.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Avvertenza limitata alla sola taglia da Litri 200:
(*) lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

GEOCLEAN® CERTIS

FUMIGANTE

Liquido volatile ad elevato contenuto di p.a. che, iniettato nel terreno, si trasforma in vapori tossici e, in tale forma, vi si diffonde. È un prodotto specifico per la lotta contro nematodi e anguillule, ma agisce anche contro insetti terricoli, millepiedi, talpe, semi di erbe infestanti. Inoltre riduce la carica dei germi di varie malattie fungine, che producono noti marciumi radicali. Il prodotto consente il "reimpianto" a breve scadenza del pesco, degli agrumi e della vite: un trattamento prima della messa a dimora delle piante elimina le cause che provocano il declino di queste colture quando succedono a e stesse.

GEOCLEAN® CERTIS

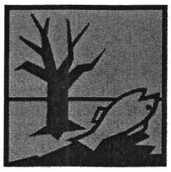
COMPOSIZIONE:

1,3-DICLOROPROPENE, puro	g 92,5 (= 1119 g/l)
Composti correlati q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO



TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Infiammabile. Tossico per ingestione – Nocivo per inalazione e contatto con la pelle – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Non gettare i residui nelle fognature - Durante le fumigazione usare un apparecchio respiratorio adatto – In caso d'incendio usare polvere chimica, schiuma, anidride carbonica - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità selle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

Titolare della registrazione
Certis Europe BV – Filiale Italiana
Via Guaragna, 3 – Saronno (VA)

Officine di produzione:
SOLVAV ELECTROLYSE France S.A. – Tavaux (Francia)
SOLVAY ALKALI GmbH – Rheinberg (Germania)
Officina di confezionamento:
TERMINALES PORTUARIAS S.A. – Barcellona (Spagna)
Registrazione del Ministero della Salute n. 14960 **del** 26/3/2010
Contenuto netto: litri 20 - 59 - 205* **Partita n. ....**

Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie, veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore. SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave. Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero. Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatiti irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.

Terapia: allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite, se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale, per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Le applicazioni di GEOCLEAN® CERTIS debbono effettuarsi a profondità di cm 15-30 su terreno nudo e precedentemente ben sminuzzato e livellato. È consigliabile che il terreno presenti un grado di umidità simile a quello richiesto normalmente per la semina e una temperatura non inferiore ai 10°C e non superiore ai 25°C (la temperatura ottimale si aggira attorno ai 15°C). Tra la fine del trattamento e l'inizio delle semine o trapianti devono intercorrere almeno quattro settimane. Prima di seminare o trapiantare è indispensabile rimuovere ed arieggiare il terreno con zappature ed erpicature profonde in modo da liberarlo completamente dai vapori residui. Nel caso di "reimpianto" occorre procedere allo scasso totale del terreno, alla raccolta accurata delle radici portate in superficie e quindi alla fumigazione con le consuete modalità.

DOSI D'IMPIEGO

- Terreni mediamente infestati da nematodi: litri 14-17 (kg 17-20) per 1000m2.
- Terreni fortemente infestati da nematodi ed altri parassiti o di natura eccessivamente sciolta: litri 17-19 (kg 20-23) per 1000 m2. Per il controllo dei nematodi cisticoli si consigliano le dosi più alte, mentre per il controllo delle forme libere si suggeriscono le dosi più basse.
- "Reimpianti" del pesco: da litri 24 (kg 29) a litri 43 (kg 51) PER 1000 M2, servendo le dosi più alte ai terreni particolarmente sciolti. Attendere 3-6 mesi prima del reimpianto, a seconda del tipo di terreno.
- Reimpianto della vite, affetta da degenerazione infettiva e degli agrumi: da litri 43 (kg 51) a litri 53 (kg 63) per 1000 m2. Attendere da 3 a 6 mesi prima del reimpianto, a seconda del tipo di terreno.

Attenzione: per evitare reinfestazioni non apportare sui terreni trattati terricci, spazzature o comunque materiali provenienti da aree infestate o sospette tali. La concimazione organica potrà sempre effettuarsi senza inconvenienti prima della fumigazione.

Nota – In tutti i casi, per essere sicuri che non permangono residui di GEOCLEAN® CERTIS nel terreno, prima del reimpianto aver cura che una manciata di suolo prelevata alla profondità di 10-15 cm non lascia percepire l'odore del prodotto.

NON IMPIEGARE IN SERRA ED IN AMBIENTI CHIUSI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non deve essere impiegato in miscela con altri formulati.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ Non effettuare i trattamenti in vicinanza di piante arboree. Prima della messa a coltura effettuare una leggera lavorazione onde rimuovere eventuali vapori residui.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Far trascorrere almeno **28 GIORNI** tra il trattamento ed il reimpianto.

AVVERTENZA: chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivante da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

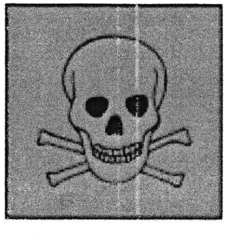
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

(*) **Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

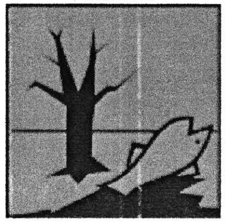
PLANTONE 2

NEMATOCIDA IN LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
1,3 Dichloropropene puro
gr 97 = 1.178,5 gr/lt
Coformulanti ed inerti
qb a 100



TOSSICO



PERICOLOSO
PER L' AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO :
Infiammabile. Tossico per ingestione. Nocivo per inalazione. Tossico a contatto con la pelle. Irritante per gli occhi. Irritante per le vie respiratorie. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare al riparo dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi adatti. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE :
PLANT CHEM srl
Corso Porta Borsari 1/A - 37121 VERONA

OFFICINA DI PRODUZIONE :
SIMONIS Industrie en Handelsonderneming Doetinchem Holland;

REGISTRAZIONE n° 14961 del 26/3/10 del Ministero della Salute

Confezione da lt 200

Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico. Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore.
SNC: cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi. La comparsa di questi sintomi è tardiva e costituisce prognosi grave.
Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomiogalia, ittero.
Apparato respiratorio : dispnea, tosse, edema polmonare.
Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia : allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite; se ingerito gastrolasi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale; per il resto terapia sintomatica.
Ospedalizzazione.
Contattare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ DI IMPIEGO :
Il preparato libera il terreno da tutte la specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (Meloydogine spp.) cisti (Heterodera spp.) lesioni (Pratylenchus spp.) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.

COLTIVAZIONI ERBACEE :
- da 100 a 150 l/ha per terreni leggeri
- da 150 a 190 l/ha per terreni di medio impasto o leggermente forti

COLTIVAZIONI ARBOREE :
- da 330 a 475 l/ha per il reimpianto dopo breve periodo (1 o 2 anni) di vite, pesco, agrumi.

Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate sulle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno e presenza di nematodi o cisti.
Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo.
Il prodotto può essere applicato durante l' anno quando la temperatura del terreno è tra i 5 e i 27 gradi C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanze organiche indecom-poste, inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il prodotto si inietta nel terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici.
Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30 – 40 cm fra loro alla profondità di:
- cm 15 – 25 in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per l' impianto di colture erbacee.
- cm 25 – 35 per impianto di colture arboree.

TRATTAMENTO IN PIENO CAMPO : Per il trattamento di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale, scendendo lungo coltelli assolcatori, viene immesso nel terreno. Dopo il trattamento il terreno deve essere rullato e irrigato, onde evitare l' evaporazione del prodotto.

AREAZIONE DEL PRODOTTO E SEMINA – TRAPIANTO : Ad una distanza di 7 – 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno dal vapore residuo.
La semina od il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l' areazione del terreno ed almeno 28 giorni dopo il trattamento con PLANTONE 2. Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature od eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (330 l/ha9 attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura. In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA.
OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

COMPATIBILITÀ : Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITÀ : Essendo i vapori del prodotto fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

INTERVALLO DI SICUREZZA :
Far trascorrere almeno 28 giorni fra il trattamento e semina e reimpianti.
Attenzione : durante le fasi di caricamento del prodotto, di verifica del trattamento e di aerazione del terreno utilizzare maschera semifacciale equipaggiata con filtro idoneo per vapori organici.
Impedire l' accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

AVVERTENZE :
- È vietato l' impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi.
- Chi utilizza il prodotto deve provvedere , in modo idoneo, a vietare l' accesso in zona trattamenti, alle persone non adeguatamente protette per tutto l' intervallo di agibilità : 48 ore.
- Il prodotto può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e loro leghe.
- Il prodotto non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.
- I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18° C.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Lo stoccaggio da parte dell' utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Prodotto da B.V. Industrie- en Handelsonderneming SIMONIS

Distribuito da Plant Chem srl

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi : avvelenamento grave, passaggio attraverso tutte le vie veleno neurotropo con lesioni centrali di tipo paralitico.
Tempo di latenza molto lungo, anche parecchie ore.
SNC : cefalea, vertigini, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, ambliopia, anche sintomi depressivi.
La comparsa di questi sintomi e' tardiva e costituisce prognosi grave.
Apparato digerente: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero.
Apparato respiratorio: dispnea, tosse, edema polmonare. Congiuntivite e dermatite irritative. Sono possibili lesioni renali e coma uremico.
Terapia : allontanare gli indumenti impregnati e lavare con acqua e sapone le parti colpite, se ingerito gastrolusi con sospensione di carbone attivo, per manifestazioni polmonari trattamento sintomatico, controllo epatorenale, per il resto terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleni

Il DIDICLOR L combatte tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ecc., ed in generale tutte le anguillule che attaccano colture floreali, tabacco, fragola, patata, barbabietola, ortaggi, vite, pesco, agrumi, vivai.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

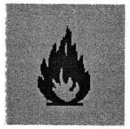
- Terreni leggeri destinati a coltivazioni erbacee : 15 - 20 ml/mq
- Terreni di medio impasto o leggermente forti destinati a coltivazioni erbacee: .... 20 - 25 ml/mq

Terreni destinati a coltivazioni arboree : per il reimpiantamento dopo breve periodo (1 - 2 anni) di vite, pesco, agrumi e nei vivai di alberi da frutto : 40 - 60 ml/mq

DIDICLOR L

NEMATOCIDA LIQUIDO

DIDICLOR L
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
1,3 Dicloropropene puro .... g 97 (= 1107 g/l)
Prodotti correlati .... q.b. a 100



FACILMENTE INFIAMMABILE

Frasi di Rischio :
Facilmente infiammabile;
Tossico per ingestione;
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico



TOSSICO

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Chemia spa

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxxx 14962 Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 250;
Litri 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 – 200(*)

Riferimento partita : *

Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno e presenza di nematodi e cisti. Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo. Il DIDICLOR L può essere applicato durante tutto l'anno quando la temperatura del terreno è fra i 10 °C ed i 25 °C. Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo di zolle e delle sostanze organiche indecomposte; inoltre deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina. Il DIDICLOR L si inietta nel terreno mediante pali iniettori e macchine fumigatrici. Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30 - 40 cm fra loro e alla profondità di :

a) cm 15 - 25 (in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare), per l'impianto delle colture erbacee;
b) cm 25 - 35 per impianto di colture arboree. Dopo il trattamento il terreno deve essere rullato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del DIDICLOR L.

Areazione del terreno e semina. Trapianto

Avvertenza : chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA O IN AMBIENTI CHIUSI
COMPATIBILITÀ : Il DIDICLOR L va impiegato da solo.

NOCIVITÀ : Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, e bestiame.

Far trascorrere almeno 28 giorni tra il trattamento e il reimpianto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

(*) Avvertenza limitata alla sola confezione da litri 200 :
" Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto"

10A04619

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 marzo 2010.

Conferma del riconoscimento della qualifica di centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, a Codra Mediterranea S.r.l.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ed in particolare l'art. 10 che stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, individuino ulteriori stabilimenti per la conservazione della biodiversità forestale in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico; a tali stabilimenti è riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/DCN/366 del 7 aprile 2003 con il quale è stata costituita la Commissione paritetica prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/DPN/05 dell'11 gennaio 2005, con il quale, in considerazione della nuova distribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione per la protezione della natura, si è proceduto alla sostituzione dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella Commissione paritetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali DEC/DPN/032 del 25 gennaio 2006 con il quale è riconosciuta a Codra Mediterranea s.r.l. (Centro operativo per la difesa e il recupero dell'ambiente) la qualifica di centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Vista la nota dell'11 febbraio 2009, prot. DPN - 2009 - 00285 con la quale la Direzione per la protezione della natura ha richiesto a Codra Mediterranea s.r.l. di presentare alla Commissione paritetica il programma delle attività e i relativi impegni che attestino la continuità dell'attività al fine della conferma del riconoscimento quale Centro nazionale per la biodiversità forestale ai sensi dell'articolo unico, comma 2 del citato decreto DEC/DPN/032 del 25 gennaio 2006;

Considerato che la Commissione paritetica, a seguito dell'esame della documentazione presentata da Codra Mediterranea s.r.l. con nota prot. as AD C 09/01042/U del 27 maggio 2009, non ha rilevato motivi ostativi per la conferma del riconoscimento di Codra Mediterranea s.r.l., come evidenziato nel documento «Istruttoria per la conferma del riconoscimento di Codra Mediterranea s.r.l. quale centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale»;

Ritenuto di procedere alla conferma del riconoscimento di Codra Mediterranea s.r.l. quale centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale in applicazione di quanto disposto dall'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato il riconoscimento della qualifica di centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, a Codra Mediterranea s.r.l. (Centro operativo per la difesa e il recupero dell'ambiente).

2. La Codra Mediterranea s.r.l. dovrà presentare alla Commissione paritetica ogni tre anni, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il programma delle attività e i relativi impegni che attestino la continuità dell'attività al fine della ulteriore conferma del riconoscimento quale centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

10A04616

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Area servizi catastali della sezione staccata di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 12 marzo 2010, prot. n. 2119, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS nel giorno 12 marzo 2010;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 1° aprile 2010, prot. n. 7619;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 12 marzo 2010.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia - Sezione staccata di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 aprile 2010

Il direttore regionale: GALLETTO

10A04827

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Area servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 12 marzo 2010, prot. n. 1752, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS nel giorno 12 marzo 2010;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 1° aprile 2010, prot. n. 7619;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 12 marzo 2010.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 aprile 2010

Il direttore regionale: GALLETTO

10A04828

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Area servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 12 marzo 2010, prot. n. 2119, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS nel giorno 12 marzo 2010;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 1° aprile 2010, prot. n. 7619;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 12 marzo 2010.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 aprile 2010

Il direttore regionale: GALLETTO

10A04829

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (acque interne) in corrispondenza della foce del canale Sant'Anastasia, ricadente nel territorio del comune di Fondi.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 15 marzo 2010, si è proceduto alla fissazione dei limiti - ex art. 31 del Codice della navigazione - tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (fluviale - acque interne) in corrispondenza della foce del canale Sant'Anastasia, ricadente nel territorio del comune di Fondi (Latina), nel senso che il limite del demanio marittimo alla medesima foce è individuato nella linea d'acqua idealmente congiungente la parte terminale delle strutture armate che individuano le sponde in prossimità della foce, così come si evince sia dalla planimetria allegata, riportante in giallo la predetta linea di limitazione che dal relativo rapporto fotografico. Il citato limite sulla nuova planimetria risulta rappresentato dalla retta (linea rossa) congiungente i punti di vertice A e B, aventi coordinate Gauss-Boaga: punto *A)* coordinata nord = 4572397,742 e coordinata est = 2381151,935; punto *B)* coordinata nord = 4572394,973 e coordinata est = 2381186,591.

Tale linea di delimitazione è evidenziata con linea gialla e con linea rossa negli stralci di mappa che, allegati al relativo verbale n. 110 del 16 aprile 2008 ed alla documentazione d'istruttoria acquisita, costituiscono parte integrante del decreto stesso.

10A04617

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia» e approvazione del disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PROVINCIA DI PAVIA»

Art. 1.

L'Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia.

L'Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Croatina, Riesling, Cortese, Moscato, Malvasia, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet sauvignon, Dolcetto, Freisa, Vespolina o Ughetta di Canneto, Uva Rara, Muller Thurgau, Merlot, Nebbiolo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%.

I vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» con la specificazione di uno dei vitigni sopra indicati di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» comprende gli interi territori dei Comuni in provincia di Pavia di seguito indicati: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Broni, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, Arena Po, Casanova Lonati, Barbianello, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Miradolo Terme, Inverno e Monteleone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, per i vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» non deve essere superiore a: tonnellate 23 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

per le tipologie con la specificazione del vitigno:

Barbera 24 tonnellate;

Croatina 23 tonnellate;

Riesling 22 tonnellate;

Cortese 22 tonnellate;

Moscato 22 tonnellate;

Malvasia 22 tonnellate;

Pinot nero 20 tonnellate;

Pinot grigio 20 tonnellate;

Chardonnay 22 tonnellate;

Sauvignon 22 tonnellate;

Cabernet Sauvignon 22 tonnellate;

Dolcetto 22 tonnellate;

Freisa 22 tonnellate;

Vespolina 22 tonnellate

Uva Rara 22 tonnellate;

Muller Thurgau 22 tonnellate;

Merlot 17 tonnellate;

Nebbiolo 17 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

Sono altresì consentite le operazioni atte all'elaborazione dei vini frizzanti nell'intero territorio delle Regioni Lombardia e confinanti, quali: Piemonte, Emilia, Veneto e Trentino Alto Adige. Esclusivamente per l'ottenimento della tipologia Moscato tali operazioni sono consentite anche con prodotti a monte del vino, quali mosto e mosto parzialmente fermentato.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

La resa massimo dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito, per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», anche con la specificazione del nome dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9%, per tutte le tipologie e dell'11% per il novello, e secondo la normativa vigente per la tipologia passito.

Inoltre il vino a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» Moscato deve avere un titolo alcolometrico volumico svolto minimo di 4,5% Vol e può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,8 bar.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito, l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A04711

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantacinque società cooperative aventi sede nella regione Campania. (Avviso n. 03/2010).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/59932686 - tel. 06/59932710 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ALLEGATO

ELENCO N. 03/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COOPERATIVA SOCIALE AMICI – SOCIETA' COOPERATIVA	PIANO DI SORRENTO (NA)	CAMPANIA	05516271219	28/09/2006	
2	L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	01516630637	22/03/1978	
3	ALFA E BETA SOCIETA' COOPERATIVA	CASORIA (NA)	CAMPANIA	06548960639	04/05/1992	
4	MELITO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MELITO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06371990638	12/04/1991	
5	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.P.O. A R.L.	MARZANO APPIO (CE)	CAMPANIA	01884260611	19/01/1990	UNCI
6	CONSORZIO COOPERATIVE CILENTO SUD – S.C.R.L.	TORRE ORSAIA (SA)	CAMPANIA	02882580653	02/05/1986	UNCI
7	RINASCITA TORIELLO SOC. COOP. A R.L.	CESA (CE)	CAMPANIA	01454020619	08/10/1984	UNCI
8	EURO IMBALLAGGI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CERVINO (CE)	CAMPANIA	02878710611	25/06/2002	
9	SOCIETA' COOPERATIVA M.B.	TRENTOLA-DUCENTA (CE)	CAMPANIA	02912980618	05/12/2002	
10	RISCOSSA S. VALENTINESE – S.C.R.L.	SAN VALENTINO TORIO (SA)	CAMPANIA	00543810659	20/02/1975	
11	FUTURA – S.C.R.L.	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	02257360657	14/03/1986	
12	PICCOLA COOPERATIVA ALLEVAMENTO BUFALINO DIANESE A R.L.	TEGGIANO (SA)	CAMPANIA	03705810657	25/09/2000	
13	NOI – 82 – SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	MELITO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03816180636	28/06/1982	
14	TRIANGOLO ALTO – SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	CAMPAGNA (SA)	CAMPANIA	00488690652	29/03/1974	
15	COOPERATIVA AGRICOLA POMOSELE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	03200930653	21/10/1996	
16	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA VELA AZZURRA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	95001790633	18/12/1979	
17	SAN GIUSEPPE – SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	SALA CONSILINA (SA)	CAMPANIA	83002140651	05/05/1971	
18	SAN MATTEO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	03066240619	28/05/2004	
19	NATURALMENTE SOCIETA' COOPERATIVA	FALCIANO DEL MASSICO (CE)	CAMPANIA	03253090611	22/05/2006	
20	FLOWERS A.R.C.A. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	EBOLI (SA)	CAMPANIA	03637570650	09/12/1999	
21	SORRENTO TURISMO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SORRENTO (NA)	CAMPANIA	04590671212	27/10/2003	
22	UNIVERSITY CENTER SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENEVENTO	CAMPANIA	01269130629	03/07/2002	
23	SOLIDARIETA' BIELLESE – S.C.R.L.	AULETTA (SA)	CAMPANIA	01951330651	11/10/1983	
24	SOC. COOP. PESCATORI MONTECRISTO A R.L.	CETARA (SA)	CAMPANIA	00346570658	28/11/1974	
25	SERVICE VAL DIANO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)	CAMPANIA	03959620653	20/11/2002	
26	BIANCHINA SANT'ANTIMO SOC. COOP. A R.L.	S.ANTIMO (NA)	CAMPANIA	00268380631	05/03/1962	
27	EDIL GIMA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03689311219	03/05/1999	
28	NUOVA AGGREGAZIONE SOC. COOP. A R.L.	SUCCIVO (CE)	CAMPANIA	01653060614	03/02/1987	
29	PEGASO TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	NOLA (NA)	CAMPANIA	03460881216	31/03/1998	
30	PARCHEGGIO G. D'ANNUNZIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07920040636	21/06/2002	
31	ATTRAZIONI NAPOLETANE SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	CAMPANIA	07610840634	16/05/2000	
32	GIGANTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06911330634	10/04/1995	
33	SECONDIGLIANO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06776740638	10/03/1994	
34	COOPERATIVA AGRICOLA SOLE A R.L. - S.C.R.L.	CAMPAGNA (SA)	CAMPANIA	03042060651	19/01/1995	
35	LA DIMORA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. - S.C.R.L.	EBOLI (SA)	CAMPANIA	03066280656	27/03/1995	
36	COOPERATIVA GESTIONI ESTERNE LPU SIANO – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SIANO (SA)	CAMPANIA	03900700653	26/04/2002	
37	LA COMETA AZZURRA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	BENEVENTO	CAMPANIA	01389240621	15/11/2006	
38	ITALIA – S.C.R.L.	MERCATO SAN SEVERINO (SA)	CAMPANIA	00578320657	21/02/1941	
39	LA SPERANZA DEL 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA	ANGRI (SA)	CAMPANIA	03486730652	02/11/1998	
40	GIOVANI DI CASALVELINO – S.C.R.L.	CASAL VELINO (SA)	CAMPANIA	02807230657	04/05/1992	
41	LA TENDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	CAMPANIA	01016930628	18/11/1994	
42	INIAZIATIVA 1986 – S.C.R.L.	SALERNO	CAMPANIA	02215100658	04/02/1986	
43	LA VIRGINIA SOC. COOP. A R.L.	FORMICOLA (CE)	CAMPANIA	02001670617	13/01/1992	
44	COOPERATIVA TORRESE – S.C.R.L.	TORRE ORSAIA (SA)	CAMPANIA	84000610653	07/04/1957	
45	PARCO DELL'AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	CASOLA DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	02541741217	10/12/1991	
46	HALLEY – S.C.R.L.	SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)	CAMPANIA	02183700653	16/12/1985	
47	ALLEANZA CAMPAGNESE 75 – S.C.R.L.	CAMPAGNA (SA)	CAMPANIA	00590940656	30/10/1975	
48	HANDLING & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 2	PASTORANO (CE)	CAMPANIA	02948510611	20/03/2003	
49	FONTECASA – S.C.R.L.	ROCCADASPIDE (SA)	CAMPANIA	02624910655	09/02/1990	
50	LA ROSA DEI VENTI – SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	CAMPANIA	03859280657	08/01/2002	
51	CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SCAFATI (SA)	CAMPANIA	04186360659	06/11/2004	CCI
52	C.G.C. LUCIANO SOCIALE COOPERATIVA	NAPOLI	CAMPANIA	02213300359	15/03/2006	
53	SO.GE.AM. CILENTO NOVA – SOC. COOP DI GESTIONE AMBIENTALE A R.L.	CENTOLA (SA)	CAMPANIA	005850651	25/07/1971	
54	IL QUADRATO SOCIETA' COOPERATIVA	PONTECAGNANO FAIANO (SA)	CAMPANIA	03658000652	29/03/2000	
55	CROCE AMBROSIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NAPOLI	CAMPANIA	03125230635	30/11/1979	

10A04706

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantacinque società cooperative aventi sede nella regione Calabria. (Avviso n. 02/2010)

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/59932686 - tel. 06/59932710 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ALLEGATO

ELENCO N. 02/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COOP. LA CENTOFONTANE	CROSIA (CS)	CALABRIA	00473180784	18/04/1950	CCI
2	COOP. SANTA MARIA	MANDATORICCIO (CS)	CALABRIA	00331540781	31/01/1976	CCI
3	MISTRIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)	CALABRIA	00305100802	30/01/1978	
4	S. FRANCESCO COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MANDATORICCIO (CS)	CALABRIA	87002770789	31/12/1977	CCI
5	EUROPA 99 COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02232930780	14/12/1998	CCI
6	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S. FRANCESCO SRL	SPEZZANO DELLA SILA (CS)	CALABRIA	80011030782	30/01/1979	CCI
7	C.A.T.A.S. COOPERATIVA AGRO-TURISTICA ALBERGHIERA SILANA A R.L.	SAN PIETRO IN GUARANO (CS)	CALABRIA	98004310789	15/12/1982	CCI
8	PROPOSTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSSANO (CS)	CALABRIA	01642390783	31/05/1989	CCI
9	COOP. LAVORO & SERVIZI MAN AND BIOSPHERE A R.L.	COSENZA	CALABRIA	01329240780	14/01/1985	CCI
10	CASTELMONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FILADELFIA (VV)	CALABRIA	02186390791	30/03/1998	UNCI
11	LA FOGLIA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CATANZARO	CALABRIA	02577860790	14/05/2003	
12	GIOVANI LAVORATORI DELLA TERRA SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01536560780	31/08/1987	
13	COOP. FUTURA	ROSSANO (CS)	CALABRIA	00946780780	06/10/1981	
14	AURORA MEDITERRANEA – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CAMPANA (CS)	CALABRIA	02418310781	11/04/2001	
15	CASA NOSTRA	ACRI (CS)	CALABRIA	01425950787	05/04/1986	
16	SECURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SCALEA (CS)	CALABRIA	02124900784	15/04/1997	
17	KENTYA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	98002800781	23/06/1981	
18	S.IN.A.I. COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S. - SERVIZI INNOVATIVI ADOLESCENZA INFANZIA	CASSANO ALLO IONIO (CS)	CALABRIA	02213110782	31/08/1998	
19	CIROVIN PRODUTTORI E AZIENDE VITIVINICOLE SOCIETA' COOPERATIVA	CIRO' MARINA (KR)	CALABRIA	02802010799	31/07/2006	UNCI
20	MEDICAL SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	02418920787	10/05/2001	
21	C.I.C.A. - CONSORZIO INTEREGIONALE COOPERATIVE AGRO ZOOTECNICHE	SERSALE (CZ)	CALABRIA	02283510796	16/11/1999	UNCI
22	GEOLIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	GIOIA TAURO (RC)	CALABRIA	00904740800	04/06/1985	UNCI
23	FILOS SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CALABRIA	02089520791	10/10/1996	CCI
24	MESIMA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO E SERVIZI A R.L.	GIOIA TAURO (RC)	CALABRIA	01012460802	01/06/1987	UNCI
25	L'UNIVERSALE – SOCIETA' COOPERATIVA PER QUOTE A R.L.	AMENDOLARA (CS)	CALABRIA	01959370782	17/07/1994	
26	CAFFE' LETTERARIO SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CALABRIA	02351940784	21/07/2000	
27	COOP. AGRICOLA FUTURA SAN GIACOMO A R.L.	CERZETO (CS	CALABRIA	01213520784	19/08/1983	
28	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	CATANZARO	CALABRIA	02719300796	19/05/2005	
29	COOPERATIVA AGRICOLA MEDITERRANEO-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BELCASTRO (CZ)	CALABRIA	02279330795	26/10/1999	
30	SCRIVANO AGRO – INDUSTRIA SOCIETA' COOPERATIVA	SPEZZANO DELLA SILA (CS)	CALABRIA	02706720782	27/04/2005	
31	IL TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02732080789	10/10/2005	
32	MADONNA DELLA SCHIAVONEA – SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01602680785	20/09/1988	CCI
33	ORCHIDEA	CASSANO ALLO IONIO (CS)	CALABRIA	01530330784	16/05/1987	CCI
34	PROPOSTA SUD – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	00962020780	30/01/1982	CCI
35	SANT'ANDREA SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02801510781	28/09/2006	
36	SANT'APOLLINARIS SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02829880786	09/02/2007	
37	IL SOLE DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CALABRIA	02805370786	13/10/2006	
38	MEDITERRANEA AGRUMI SOC. COOP. A R.L.	VILLAPIANA (CS)	CALABRIA	02032870780	11/11/1995	
39	CRISTO RE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	80003760784	25/05/1977	
40	PENTAGRAF SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02051380786	31/01/1996	
41	L'AMICIZIA	COSENZA	CALABRIA	80001160789	08/04/1970	
42	O.M.E.D. - ORGANIZZAZIONE MERIDIONALE ELABORAZIONE DATI A R.L.	COSENZA	CALABRIA	00855450789	24/12/1979	
43	RENDE 2002 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENDE (CS)	CALABRIA	02509190787	26/06/2002	
44	LA PRODUZIONE SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CETRARO (CS)	CALABRIA	02105950782	26/11/1996	
45	IN CONTATTO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PRAIA A MARE (CS)	CALABRIA	02525830788	03/10/2002	
46	ORTOFRUTTICOLA IRRIGUA SKANDERBEG-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BASILE (CS)	CALABRIA	94000020787	26/10/1979	
47	AGRISOLE SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO (CS)	CALABRIA	02727050789	14/09/2005	
48	CO.DE.C. COOPERATIVA DETTAGLIANTI COSENTINA SRL	COSENZA	CALABRIA	00854170784	30/11/1979	
49	SOCIETA' COOPERATIVA LA REGINA A R.L.	ROSSANO (CS)	CALABRIA	02583710781	05/09/2003	
50	ACQUA PURA SOCIETA' COOP. A R.L.	CASSANO ALLO IONIO (CS)	CALABRIA	01523240784	24/07/1987	
51	LA MONTALTESE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	MONTALTO UFFUGO (CS)	CALABRIA	01619790783	27/04/1989	
52	COOPERATIVA A R.L. BELMONTE SERVIZI	BELMONTE CALABRO (CS)	CALABRIA	01631730783	13/04/1989	
53	COOP. L'AGRICOLA	RENDE (CS)	CALABRIA	00142160787	04/01/1946	
54	L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	98000450787	06/02/1980	
55	COOP. S. CATALDO	CARIATI (CS)	CALABRIA	87002750781	22/05/1948	

10A04710

Avvio del procedimento per lo scioglimento di sessanta società cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata e Calabria

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/59932686 - tel. 06/59932710 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ALLEGATO

ELENCO N. 01/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	I MORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCAMORICE (PE)	ABRUZZO	01744750686	22/12/2004	
2	MEETWAY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	01498160686	19/12/1997	
3	API GRAN SASSO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	92002050669	12/05/1982	**CCI**
4	COOPERATIVA ABRUZZESE DEL LABORATORIO TEATRALE D'ARTE SOC. COOP.VA A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	00638220699	16/02/1981	**CCI**
5	CGU – COOPERATIVA GARANZIA UCICT – SOC. COOP. A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	01637310697	29/11/1993	
6	LA CIVITA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE LA CIVITA SOC. COOP.	RAPINO (CH)	ABRUZZO	01874140690	10/03/1999	
7	LE DELIZIE DEL GRANO SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	ABRUZZO	01806170682	31/08/2006	
8	GIAFRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARTINSICURO (TE)	ABRUZZO	00986260677	14/02/1998	**UNCI**
9	PRO TOUR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORROPOLI (TE)	ABRUZZO	00664430675	23/02/1987	**UNCI**
10	S. MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	SAN GIOVANNI TEATINO (CH)	ABRUZZO	01510820697	05/12/1989	
11	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SITECO 2000 A R.L.	FARA SAN MARTINO (CH)	ABRUZZO	01839100698	15/05/1998	
12	BLUME CONFEZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTILENTI (TE)	ABRUZZO	01528900671	26/09/2003	
13	FARP SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	ABRUZZO	01685790683	17/03/2003	**CCI**
14	PINOCCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SPOLTORE (PE)	ABRUZZO	91079350681	24/03/2005	
15	FREE TIME – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01596840668	20/02/2003	**CCI**
16	LAVORI E COSTRUZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ABBREVIATA L. & C. SOC. COOP. A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01439090661	16/06/1997	**CCI**
17	COOP. LA POIANA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLAVALLELONGA (AQ)	ABRUZZO	01104810666	14/02/1985	**CCI**
18	GLOBAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01679840668	22/12/2005	**UNCI**
19	RINASCITA VOMANO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	MONTORIO AL VOMANO (TE)	ABRUZZO	01533460679	25/11/2003	**UNCI**
20	CONSORZIO AGENTI ITALIANI SOC. COOP. A R.L.	VILLAMAGNA (CH)	ABRUZZO	02260650698	15/09/2008	
21	SO.I.S. COOP. SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI COOPERATIVI	POTENZA	BASILICATA	00256490764	27/10/1978	**UNCI**
22	AGORA' – SOCIETA' COOPERATIVA	MOLITERNO (PZ)	BASILICATA	01623840764	01/09/2005	**UNCI**
23	MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01434680763	01/03/2000	**UNCI**
24	LA PERLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SENISE (PZ)	BASILICATA	01057840769	08/03/1990	**UNCI**
25	C.R.E.N. - CONSORZIO RURALE ECONOMIA NATURA – SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	01093680765	29/06/1991	
26	AGRITOUR BASILICATA	AVIGLIANO (PZ)	BASILICATA	00839920766	20/02/1985	
27	COOPERATIVA SERVIZI PICERNO	PICERNO (PZ)	BASILICATA	00916150766	16/12/1986	
28	EUROCONF – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01439470764	02/09/2000	
29	LI FOI AGRICOLA	PICERNO (PZ)	BASILICATA	00846250769	26/03/1985	
30	GESTIONI & SERVIZI – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SAN GIORGIO LUCANO (MT)	BASILICATA	01073250779	04/11/2002	
31	PUBBLICOOP SERVIZI E RISTORAZIONE SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	BASILICATA	00834020760	12/11/1984	**CCI**
32	PROGETTO AMBIENTE NATURA PICC. SOC. A R.L. IN BREVE P.A.N.	VIETRI DI POTENZA (PZ)	BASILICATA	01002160768	16/09/1988	**CCI**
33	MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA	BARILE (PZ)	BASILICATA	00871030763	29/10/1985	
34	GIUBILEO 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA	PICERNO (PZ)	BASILICATA	01411440769	16/02/2000	
35	NUOVA VITA COOPERATIVA SOCIALE – COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PISTICCI (MT)	BASILICATA	00147680771	18/07/1979	
36	DUE ELLE LAURIA -LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	LAURIA (PZ)	BASILICATA	01364380764	18/02/1999	
37	NINFEA SOCIETA' COOPERATIVA	TITO (PZ)	BASILICATA	01475570766	18/06/2001	
38	PRO MURO LUCANO – SOCIETA' COOPERATIVA	MURO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01522300761	01/08/2002	
39	ENOTRIA SOC. COOP. A R.L.	LAVELLO (PZ)	BASILICATA	00975850769	26/02/1987	
40	ANDROMEDA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OPPIDO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01031690769	27/07/1989	
41	RAPONE NOVANTADUE SOC. COOP. A R.L.	RAPONE (PZ)	BASILICATA	01112620768	01/06/1992	
42	SOCIETA' COOPERATIVA LE STREGHE	ROSSANO (CS)	CALABRIA	02205760784	28/05/1998	
43	URAGANO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NICOTERA (VV)	CALABRIA	00974270795	29/02/1996	**CCI**
44	ETHNOS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01554690808	17/07/1998	**CCI**
45	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ORCHIDEA BLU	VIBO VALENTIA	CALABRIA	01959400795	04/03/1994	**CCI**
46	COOPERATIVA CALIMERA A R.L. - AGRUMARIA ORTOFRUTTICOLA OLEARIA	SAN CALOGERO (VV)	CALABRIA	01598150793	31/07/1986	**CCI**
47	SOCIETA' COOPERATIVA LA SPERANZA A R.L.	VAZZANO (VV)	CALABRIA	02145130791	09/10/1997	**CCI**
48	ALFER - COOPERATIVA SOCIALE	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02776420792	02/03/2006	**CCI**
49	TURISERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02768160794	24/02/1996	**CCI**
50	COOP. S. CATALDO	CARIATI (CS)	CALABRIA	87002750781	22/05/1948	**CCI**
51	ORTOFRUTTICOLA VAL DI NETO – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROCCA DI NETO (KR)	CALABRIA	00450950795	05/11/1979	**CCI**
52	PEDRA DURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02353670785	27/07/2000	
53	RENDE 2005 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENDE (CS)	CALABRIA	02512930781	22/07/2002	
54	LA DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	COSENZA	CALABRIA	02536400787	20/12/2002	
55	L'AVVENIRE DI VERBICARO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERBICARO (CS)	CALABRIA	01946850789	14/07/1994	**CCI**
56	LA ANNA SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02807880782	27/10/2006	
57	COOPERATIVA SERVIZI E SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02740150780	28/11/2005	
58	M. & C. SOC. COOP.	ACRI (CS)	CALABRIA	02820620785	27/12/2006	
59	COOP. AGRO TURISTICA LA SELVA	SPEZZANO DELLA SILA (CS)	CALABRIA	00446460784	22/01/1979	
60	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S. VINCENZO LA COSTA A R.L.	SAN VINCENZO LA COSTA (CS)	CALABRIA	00399120781	22/12/1977	**CCI**

10A04713

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «ABICERT SAS», in Ortona

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con DPR 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 marzo 2010 l'Organismo «ABICERT SAS», con sede in Ortona (Chieti) - Zona Ind.le Contrada Cuculo è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per le famiglie di prodotto:

«Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Muri di sostegno - UNI EN 15258:2009» R.E. 3 di cui al mandato M 100;

«Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi- travetti UNI EN 15037- 1:2008 R.E. 5 di cui al mandato M 100»;

«Bitume e leganti bituminosi - specifiche per bitumi per applicazioni stradali UNI EN 12591:2009 - RE. 3, 4 di cui al mandato M124»;

«Bitume e leganti bituminosi - quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati UNI EN 15322:2009 - R.E. 4 di cui al mandato M124»,

sulla base delle rispettive norme indicate nel provvedimento.

10A04703

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Shotaflor 300 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini

Estratto decreto n. 29 del 16 marzo 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0315/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario SHOTAFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Società Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue - 2065 m L.I.D. - 06516 Carros Cedex - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue - 2065 m L.I.D. - 06516 Carros Cedex - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. :

flacone da 50 ml - A.I.C. numero 104064011;

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 104064023;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 104064035.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg;

eccipienti : così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: malattie causate da batteri sensibili al florfenicolo: trattamento terapeutico delle infezioni del tratto respiratorio nei bovini dovute a Mannheimia haemolytica, Pasteruella multocida e Histophilus somni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 30 giorni;

latte: uso non consentito nelle bovine in lattazione che producono latte destinato al consumo umano.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A04610

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio

dei medicinali per uso veterinario «Protetto e sicuro» e «Vitalcap 2»

Estratto decreto n. 37 del 1° aprile 2010

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario **"PROTETTO E SICURO" AIC n. 103274 , "VITALCAP 2" AIC n. 103273 ,** di cui è titolare l'impresa ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SPA, con sede in VIA M. POLO- 2 - MESTRINO 35035 (PD), codice fiscale n. 01143740288, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

VITALCAP 2	FLACONE DA 500 ML	AIC 103273025
PROTETTO E SICURO	BOTTIGLIA DA 100 ML	AIC 103274066
VITALCAP 2	FLACONE PE DA 250 ML CON EROGATORE	AIC 103273037
PROTETTO E SICURO	FLACONE DA 300 ML	AIC 103274039
PROTETTO E SICURO	BOTTIGLIA DA 750 ML	AIC 103274104
PROTETTO E SICURO	TANICA DA 5 L	AIC 103274128
PROTETTO E SICURO	FLACONE DA 500 ML	AIC 103274041
VITALCAP 2	FLACONE PE DA 500 ML CON EROGATORE	AIC 103273049
PROTETTO E SICURO	TANICA DA 1 L	AIC 103274116
PROTETTO E SICURO	FLACONE DA 100 ML	AIC 103274015
VITALCAP 2	TANICA PE DA 5 L	AIC 103273064
VITALCAP 2	TANICA DA 10 L	AIC 103273076
PROTETTO E SICURO	BOTTIGLIA DA 250 ML	AIC 103274078
PROTETTO E SICURO	BOTTIGLIA DA 500 ML	AIC 103274092
VITALCAP 2	FLACONE DA 250 ML	AIC 103273013
PROTETTO E SICURO	FLACONE DA 750 ML	AIC 103274054
PROTETTO E SICURO	BOTTIGLIA DA 300 ML	AIC 103274080
PROTETTO E SICURO	TANICA DA 10 L	AIC 103274130
PROTETTO E SICURO	FLACONE DA 250 ML	AIC 103274027
VITALCAP 2	FLACONE PE DA 1 L CON EROGATORE	AIC 103273052

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione delle specialità medicinali per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10A04702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kefamax»

Estratto provvedimento n. 47 del 16 marzo 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. SE/V/0114/001-002/IB/003

Specialità medicinale per uso veterinario KEFAMAX.

Confezioni:

20 compresse da 250 mg - A.I.C. numero 103900015;

14 compresse da 250 mg - A.I.C. numero 103900054;

14 compresse da 500 mg - A.I.C. numero 103900027;

30 compresse da 500 mg - A.I.C. numero 103900039;

70 compresse da 500 mg - A.I.C. numero 103900041.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, P.O. Box 65 - FI-02101 Espoo - (Finlandia).

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB - richieste nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

70 compresse da 250 mg - A.I.C. numero 103900066;

140 compresse da 250 mg - A.I.C. numero 103900078;

140 compresse da 500 mg - A.I.C. numero 103900080.

Il presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha validità immediata.

10A04605

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan DC»

Estratto provvedimento n. 49 del 16 marzo 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0148/001/II/005

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN DC

Confezioni:

scatola da 4 siringhe - A.I.C. n. 103706014;

scatola da 20 siringhe - A.I.C. n. 103706026;

scatola da 60 siringhe - A.I.C. n. 103706038.

Titolare A.I.C.: Virbac SA - 1ère Avenue, 2065 M, L.I.D., 06516 Carros (Francia).

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II.

Si autorizza, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, l'officina Virbac - 1ère Avenue 2065 M L.I.D. - Carros (Francia) per le operazioni produzione, confezionamento primario e secondario, controllo qualità e rilascio lotti del prodotto finito, in aggiunta all'officina Intervet International - Feldstrasse 1 A - 85716 Unterschleissheim - Germany attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A04582

Comunicato di rettifica dell'estratto del decreto n. 178 del 26 novembre 2009 relativo al medicinale per uso veterinario «Apilife Var»

Nel comunicato concernente «estratto decreto n.178 del 26 novembre 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009:

ove è scritto: «Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vigonza (Pordenone) - V.le dell'Artigianato n. 13 – codice fiscale n. 02580270284» leggasi: «Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vigonza (Padova) - V.le dell'Artigianato n. 13 - codice fiscale n. 02580270284»;

ove è scritto: «Composizione: Ciascuna tavoletta per alveare del peso di 11,0 g contiene:..» leggasi: «Composizione: Ciascuna striscia per alveare del peso di 11,0 g contiene:..»;

ove è scritto: «Principi attivi per tavoletta: Timolo cristalli 8,00 g;…» leggasi: «Principi attivi per striscia: Timolo 8,00 g…»;

ove è scritto: «Non usare durante la produzione del miele per evitare di alterarne l'uso» leggasi: «Non usare durante la produzione del miele per evitare di alterarne il gusto».

10A04716

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyvax Flu»

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario CYVAX FLU - A.I.C. n. 100292, di cui è titolare l'impresa Fort Dodge Animal Health Spa, con sede in Via Nettunense 90 - Aprilia 04011 (Latina), codice fiscale n. 00278930490, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione della specialità medicinale per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04718

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario **"BIO PARVO" AIC n. 102270 , "BIO NEW EDS+IBD" AIC n. 100009 , "GENTAVET" AIC n. 101307 , "BELCOSPIRA" AIC n. 101329 , "RABBITVAX RHINO" AIC n. 100110 , "BIVIROVAX" AIC n. 100083 , "BIO COR" AIC n. 101093 , "SEROCAT" AIC n. 101333 , "BIO AD COR" AIC n. 101181 , "DILUENTE VACCINI AVIARI LIOFIL MERIAL" AIC n. 102352 , "FELINIFFA" AIC n. 101315 , "IBEPUR" AIC n. 100323 , "RABBIT VHD (EX CUNIVAX MEV)" AIC n. 100173 , "EURIFEL" AIC n. 102308 , "RHINO 4" AIC n. 100160 , "ENZEC" AIC n. 100176 , "LEUCORIFELIN" AIC n. 101318 , "CORIFELIN" AIC n. 101317 , "RHINO 2" AIC n. 100159 , "AP LAYERPLUS" AIC n. 100090 , "EURIFEL RCCP" AIC n. 102856 , "HYACTIN" AIC n. 102608 , "GENTAVET N" AIC n. 100073 , "BIONEW COLI+AP" AIC n. 101114 , "BIO FLU" AIC n. 100022 , "BIO ENFLU" AIC n. 102342 , "PRAZIL" AIC n. 101305 , "DOVENIX" AIC n. 101320 , "BIO LA SOTA" AIC n. 101087 , "RABBIT MEV" AIC n. 101111 , "EUTHATAL" AIC n. 102335 , "DOLTHENE" AIC n. 100133 ,** di cui è titolare l'impresa MERIAL ITALIA SPA, con sede in VIA VITTOR PISANI 16 - MILANO (MI), codice fiscale n. 00221300288, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

DILUENTE VACCINI AVIARI LIOFIL MERIAL	FLACONE DA 200 ML	AIC 102352010
BIO PARVO	FLACONE DA 500 DOSI + 1 FLACONE DILUENTE DA 250 ML	AIC 102270016

BIO COR	UN FLACONE DA CINQUECENTO DOSI	AIC 101093019
CORIFELIN	10 FLACONI	AIC 101317028
BIO AD COR	1 FLACONE DA 500 ML (1000 DOSI) PE	AIC 101181030
DILUENTE VACCINI AVIARI LIOFIL MERIAL	SACCA DA 400 ML	AIC 102352046
PRAZIL	ORALE FLACONE DA 250 ML	AIC 101305050
GENTAVET N	FLACONE DA 500 ML	AIC 100073093
DOVENIX	FLACONE DA 250 ML	AIC 101320012
ENZEC	50 ML SOLUZIONE	AIC 100176015
EUTHATAL	FLACONE DA 100 ML	AIC 102335015
HYACTIN	SCATOLA CON FLACONE DA 10 DOSI	AIC 102608015
RABBITVAX RHINO	1 FLACONE DA 50 ML	AIC 100110016
LEUCORIFELIN	10 FLACONI	AIC 101318018
RABBIT MEV	UN FLACONE DA VENTI DOSI	AIC 101111019
PRAZIL	ORALE FLACONE DA 1000 ML	AIC 101305011
DILUENTE VACCINI AVIARI LIOFIL MERIAL	SACCA DA 200 ML	AIC 102352034
RHINO 2	FLACONE DA 500 ML (1000 DOSI) DI POLIETILENE	AIC 100159033
BIO ENFLU	FLACONE DA 500 ML 1000 DOSI IN POLIETILENE	AIC 102342033
PRAZIL	N INIETTABILE FLACONE DA 250 ML	AIC 101305035
GENTAVET	GENTAVET FORTE FLACONE DA 250 ML	AIC 101307041
BIO LA SOTA	DIECI FLACONI DA MILLE DOSI	AIC 101087043
PRAZIL	ORALE FLACONE DA 500 ML	AIC 101305047
DOLTHENE	1 FLACONE DA 50 ML	AIC 100133077
EURIFEL RCCP	FLAC 1ML X10	AIC 102856010
BIO LA SOTA	UN FLACONE DA MILLE DOSI	AIC 101087017
PRAZIL	N INIETTABILE FLACONE DA 100 ML	AIC 101305023
BIO PARVO	1 FLACONE DA 100 DOSI + 1 FLACONE DILUENTE DA 50 ML	AIC 102270028
GENTAVET	GENTAVET FORTE FLACONE DA 100 ML	AIC 101307039
AP LAYERPLUS	FLACONE DA 250 ML (1000 DOSI) IN POLIETILENE	AIC 100090048
DOLTHENE	1 FLACONE DA 20 ML	AIC 100133053
GENTAVET	GENTAVET FORTE	AIC 101307054
	FLACONE DA 50 ML	

GENTAVET N	FLACONE DA 100 ML	AIC 100073079
BELCOSPIRA	1 BARATTOLO DA 100 GR.	AIC 101329011
DILUENTE VACCINI AVIARI LIOFIL MERIAL	FLACONE DA 400 ML	AIC 102352022
BELCOSPIRA	1 FLACONE DA 250 ML + 1 FLACONE DI POLVERE SOLUBILE	AIC 101329023
BIONEW COLI+AP	FLACONE DA 250 ML IN PET	AIC 101114027
LEUCORIFELIN	50 FLACONI	AIC 101318032
BIO FLU	1 FLACONE DA 250 ML (1000 DOSI)	AIC 100022033
BIO LA SOTA	10 FLACONI DA 2000 DOSI	AIC 101087118
FELINIFFA	10 FLACONI	AIC 101315012
EURIFEL	SCATOLA 2X10 FLACONI DA 1 ML	AIC 102308018
EURIFEL RCCP	FLAC 1ML X50	AIC 102856022
ENZEC	200 ML SOLUZIONE	AIC 100176027
HYACTIN	SCATOLA CON FLACONE DA 50 DOSI	AIC 102608027
BIO LA SOTA	UN FLACONE DA 2000 DOSI	AIC 101087094
BIVIROVAX	10 FLACONI LIOF. DA 1 ML + 10 FLAC. SOLV. DA 1 ML	AIC 100083017
IBEPUR	FLACONE DA 50 ML	AIC 100323017
RABBIT VHD (EX CUNIVAX MEV)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100173018
SEROCAT	10 FLACONI DA 5 ML	AIC 101333019
EURIFEL	SCATOLA 2X50 FLACONI DA 1 ML	AIC 102308020
BIO NEW EDS+IBD	FLACONE DA 250 ML (500 DOSI)	AIC 100009024
GENTAVET	GENTAVET FORTE FLACONE DA 500 ML	AIC 101307027
RABBIT MEV	FLACONE DA 100 ML	AIC 101111033
RHINO 4	FLACONE DA 500 ML IN POLIETILENE(1000 DOSI)	AIC 100160035
AP LAYERPLUS	FLACONE DA 500 ML (2000 DOSI) IN POLIETILENE	AIC 100090036
ENZEC	500 ML SOLUZIONE	AIC 100176039
GENTAVET	GENTAVET FORTE FLACONE DA 1000 ML	AIC 101307066
BIO LA SOTA	UN FLACONE DA 5000 DOSI	AIC 101087106

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione delle specialità medicinali per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10A04717

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-093) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.